INTRODUZIONE

Nel XIX secolo, a seguito della pubblicazione del *Traité de l'argumentation: la nouvelle rhétorique* di Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, si assiste, sia in Italia che all'estero, ad una grande fioritura di studi sulla retorica. Il dibattitto si incentra soprattutto su questioni inerenti la natura del ragionamento giuridico e la possibilità di costruire una vera e propria teoria dell'argomentazione a partire dai preziosi precetti della retorica classica, greca e latina.

Si chiudeva così (benché ne sia rimasta a lungo l'eco, non ancora oggi propriamente sopita) il "periodo nero" della retorica, che a partire dalle teorie di Pierre de la Ramée circa la distinzione tra dialettica e retorica, la prima legata all'*inventio* e alla *dispositio*, la seconda invece all'*elocutio*, alla *memoria* e alla *pronuntiatio*, aveva portato ad un susseguirsi di lavori retorici esclusivamente concentrati sulle forme dell'espressione ed, in particolare, sulle c.d. "figure retoriche" ¹.

Le ricerche che si sono venute sviluppando dopo quel *Trattato dell'argo-mentazione* hanno rivelato tutto il fascino della retorica, sotto i più svariati aspetti. Innanzitutto dal punto di vista della linguistica e delle varie semiotiche, come evidenziano i lavori di Bice Mortara Garavelli² e di Roland Barthes³; poi per gli studi letterari, di cui testimoniano sicuramente i manuali di

¹ Si possono citare *L'Art de Parler* di Bernard Lamy (1675), *Traité des Tropes* di Cesar Chesneau Du Marsais (1730); e ancora *Elements of Rhetoric* di Richard Whately (1841) e *Les Figures du discours* di Pierre Fontanier (1827). In proposito B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*¹³, Milano 2012, 47, ha messo in luce come: «I grandi retori, da Du Marsais (1730) a Fontanier (1827-30) specialmente, inseguono il miraggio di imbrigliare la varietà fenomenica del discorso, classificandone gli aspetti più svariati e minuziosamente sottili con puntigliose distinzioni e suddivisioni». Ne sono espressione figure come la metafora, la metonimia, la sineddoche, e poi ancora l'anafora, l'asindeto, l'onomatopea, etc.

² B. MORTARA GARAVELLI, *Gli usi della parola*, Torino 1976; *Le figure retoriche*, Milano 1993; *Ricognizioni. Retorica, grammatica, analisi di testi*, Napoli 1995; *Le parole e la giustizia: divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001; *Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche*, Roma-Bari 2010; *Prima lezione di retorica*, Roma-Bari 2011; *Manuale*¹³, cit.

³ R. BARTHES, L'ancienne rhetorique: aide-mémoire, in Communications, 16, 1970, 172 ss.; La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche di comunicazione, Milano 2011.

retorica di Heinrich Lausberg ⁴ e Renato Barilli ⁵; poi ancora per la filosofia, sulla linea della ricerca sviluppata da Oliver Reboul ⁶; ed infine per il diritto, attraverso contributi volti ad indagare lo stresso nesso tra la retorica e le discipline giuridiche.

Riferendosi in particolare all'attenzione che nella nostra epoca viene posta al tema del rapporto fra retorica classica e diritto romano, Gualtiero Calboli fa notare come simili studi sui legami tra le due discipline, per quanto possano sembrare "banali", in verità costituiscono il presupposto per comprendere gli aspetti dell'antichità greca e romana che sono chiaramente alla base di ogni formazione giuridica⁷.

È ben comprensibile che il tema della retorica si sia affacciato con prepotenza nell'ambito degli studi di antichistica letteraria e in particolare di antichistica giuridica. E in quest'ultimo ambito, anche a non considerare altro, gli autori antichi che hanno coltivato e praticato gli studi retorici, anche in ragione della struttura del processo antico e della realizzazione di un "diritto di difesa" 8, a cominciare dai logografi greci, per giungere ad un monumento della romanità qual è Cicerone, si propongono come fonti di conoscenza davvero imprescindibili. Peraltro, sull'onda della considerazione negativa che travolgeva la retorica se ne è variamente messa in discussione l'importanza 9.

- ⁴ H. LAUSBERG, *Elementi di retorica*, trad. it. a cura di L. Ritter Santini, Bologna 1969.
- ⁵ R. BARILLI, *Retorica*, Milano 1979.
- ⁶ O. REBOUL, La rhétorique, Paris 1984; Introduzione alla retorica, Trento 2013.
- ⁷ Si veda G. CALBOLI, *Introduzione*, in *Cultura letteraria e diritto nei primi due secoli del Principato*, *Acta Concordium n.8*, Supplemento a *Concordi n. 3*, luglio 2008, 3 ss.
- 8 Come noto, la particolare struttura del sistema giudiziario antico, greco e romano, lasciava ampio spazio al discorso retorico: in Grecia era il logografo a preparare il discorso che le parti avrebbero recitato davanti alla giuria, a Roma era l'avvocato, ovvero l'orator, ad assistere attore e convenuto dando consigli e suggerimenti. Sullo sviluppo della retorica in Grecia come disciplina della logografia, rinvio sicuramente ai lavori di C. BEARZOT, Diritto e retorica nella democrazia ateniese, in Etica & Politica, 9, 2007, 116 ss.; EAD., La giustizia nella Grecia antica, Roma 2008. Sulla figura dell'avvocato nel processo romano, sulla "necessarietà" della sua competente presenza per interpretare davanti ai giudici le ragioni della "parte" si può rilevare un interesse recente rappresentato, per esempio, dagli studi di C. CORBO, La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana, in Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, V, 2005, 22 ss.; A. LOVATO, La voce del giureconsulto, in Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, V, 2007, 2975 ss.; F. GIUMETTI, La difesa in giudizio: spigolature plautine, in SDHI, LXXVIII, 2012, 429 ss.; A. BELLODI ANSALONI, L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense, Bologna 2016; M.L. BICCARI, La instructio del convenuto nel processo romano: all'origine della formazione dell'avvocato come espressione del diritto di difesa, in IAH, 9, 2017, 109 ss.

⁹ Qui un riferimento va fatto a proposito alla discussa questione circa il valore, e dunque l'attendibilità, delle citazioni giuridiche che si trovano riportate nelle opere dei retori, greci e romani. Mi limito a rinviare, per il mondo greco, a A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano 1982 e per il mondo romano a E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, I-II, Bologna 1927.

Nella sua monografia dedicata all'opera dei retori romani, pubblicata nel 1938, Fabio Lanfranchi notava come prima dello scritto di Johannes Stroux, *Summum ius summa iniuria*, una sola e completamente negativa era la valutazione delle fonti retoriche dal punto di vista giuridico ¹⁰. Un'osservazione questa sulla quale, nel corso dell'ultimo secolo, molti studiosi si sono interrogati e confrontati, con riguardo in particolare all'influenza che i precetti retorici avrebbero avuto nell'interpretazione delle leggi romane e, più in generale, nella pratica giudiziaria di Roma antica: si pensi in particolare ai contributi del Riccobono ¹¹, del Paoli ¹², del Vonglis ¹³, e poi di Schiavone ¹⁴, del Bauman ¹⁵, Bretone e Talamanca ¹⁶.

Il susseguirsi di lavori, anche molto recenti, su questioni specifiche comunque collegate alla relazione tra retorica e diritto segnala l'attualità e, al contempo, l'importanza dell'argomento nel panorama degli studi romanistici. Tomasz Giaro ha approfondito il rapporto tra diritto e retorica nell'ambito dell'excusatio necessitatis ¹⁷; Maria Miceli ha dedicato la sua trattazione alla prova retorica nel processo ¹⁸; Gianluca Sposito ha sviluppato un'indagine sull'applicazione della topica aristotelica alla retorica giudiziale ¹⁹. In un importante studio del 2004 Remo Martini si è occupato della teoria degli status causae ²⁰, concentrandosi in particolare sulla retorica di genere giudiziale e sul-

- ¹⁰ F. LANFRANCHI, Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano, Milano 1938.
- ¹¹ S. RICCOBONO, Summum ius summa iniuria. *Ein Kapitel aus der Geschichte der* interpretatio Juris *by Johannes Stroux*, in *Gnomon*, V, 1929, 66; *Prefazione*, in Summum ius summa iniuria. *Un capitolo concernente la storia della* interpretatio iuris *del prof. Giovanni Stroux*, trad. it. a cura di G. Funaioli, in *AUPA*, XII, 1929, 640 ss.
- ¹² U.E. PAOLI, *Droit attique et droit romain dans le rhéteurs latins*, in *RHD*, XXXI, 1953, 175 ss.
- ¹³ B. VONGLIS, La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhètorique, Paris 1968.
- ¹⁴ A. SCHIAVONE, Retorica e giurisprudenza, in Labeo, XVI, 1970, 240 ss.; Studi sulle logiche dei giuristi romani, Napoli 1971; Nascita della giurisprudenza, Roma-Bari 1976.
- ¹⁵ R.A. BAUMAN, *The* Leges iudiciorum publicorum *and their Interpretation in the Republic, Principate and Late Empire*, in *ANRW*, II.13, 1980, 103 ss.
 - ¹⁶ M. Bretone, M. Talamanca, Il diritto in Grecia e a Roma, Roma-Bari, 1981.
 - ¹⁷ T. GIARO, Excusatio necessitatis nel diritto romano, Warszawa 1982.
- ¹⁸ M. MICELI, La prova retorica fra esperienza romanistica e moderno processo penale, in Index, XXVI, 1998, 257 ss.; Tipologia della «prova» e dei «riti» all'interno dei sistemi processuali di tipo accusatorio. La prova retorica: struttura, funzione razionalità, in Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna, a cura di P. Cerami, G. Di Chiara, M. Miceli, Torino 2003, 75 ss.
- ¹⁹ G. Sposito, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, Napoli 2001.
 - ²⁰ R. MARTINI, Antica retorica giudiziaria (gli status causae), in Diritto@Storia, 3, 2004.

le tecniche logiche ed argomentative che i giovani romani dovevano conoscere per argomentare in relazione ai diversi tipi di controversie. Si possono poi citare Carla Masi Doria, che ha indagato attraverso le vicende di Albucio Silo il nesso tra retorica e diritto ²¹; Antonio Mantello, che si è occupato di analogia e dei suoi impieghi retorici ²². Di retorica e diritto hanno ampiamente trattato anche Anna Bellodi Ansaloni ²³ e Margherita Scognamiglio ²⁴. A questi si devono aggiungere nomi come Bernardo Santalucia, Andrea Lovato, Christian Baldus, Massimo Miglietta, Gianni Santucci, Emanuele Stolfi, che, in connessione al tema dell'influenza e della sovrapposizione tra retorica e diritto, hanno organizzato incontri di studio e di approfondimento ²⁵.

Questo "filo" che lega la retorica al diritto viene ulteriormente evidenziato dalle ricerche promosse dal CERMEG, Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica dell'Università di Trento, finalizzate proprio allo studio della retorica, non come semplice tecnica persuasiva del discorso, ma quale strumento di ricerca della verità, concretamente applicabile nella pratica forense. Tali studi, che si esprimono attraverso la voce di Maurizio Manzin 26, Umberto Vincen-

- ²¹ C. MASI DORIA, *Le vicende e i processi di Albucio Silo tra retorica e diritto*, in Civitas et civilitas. *Studi in onore di F. Guizzi*, a cura di A. Palma, 2013, 537 ss.
- ²² A. MANTELLO, L'analogia nei giuristi tardo repubblicani ed augustei. Implicazioni dialetti-co-retoriche ed impieghi tecnici, in Studi in onore di R. Martini, II, Milano 2009, 605 ss.
- L'elenco chiaramente può essere molto lungo: rinvio per esempio, tra i lavori più recenti, a D. DI OTTAVIO, *Sui precedenti retorici della* querela inofficiosi testamenti *nel I sec. a.C.*, in *Index*, XXXVII, 2009, 293 ss., che ha analizzato le questioni riguardanti la *querela inofficiosi testamenti* dal punto di vista delle testimonianze retoriche e a F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana*, I. *Cicerone*, Napoli 2013, la quale si è soffermata ampiamente sull'influenza tra retorica e diritto nell'opera di Cicerone.
- ²³ A. BELLODI ANSALONI, Scienza giuridica e retorica forense. Appunti per un corso di Metodologia giuridica romana, Rimini 2012; Linee essenziali di storia della scienza giuridica, Santarcangelo di Romagna 2014; L'arte dell'avvocato, cit.
- ²⁴ M. SCOGNAMIGLIO, *Tra retorica e diritto: alcuni esempi di interpretazione delle* Leges iudiciorum publicorum *nelle orazioni di Cicerone*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia 2009, 265 ss.; *Die Zulässigkeit der Analogie im Strafrecht der späten Republik und des Prinzipats*, in *ZSS*, CXXIX, 2012, 286 ss.
- ²⁵ B. SANTALUCIA (a cura di), La repressione criminale, cit.; A. LOVATO (a cura di), Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio Trani, 22-23 mag. 2009, Bari 2011; C. BALDUS, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, E. STOLFI (a cura di), Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano, 14-17 giugno 2011), Trento 2012.
- ²⁶ Si rimanda a M. Manzin, Ordo Iuris. La nascita del pensiero sistematico, Milano 2008; Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale, Torino 2014; nonché ai numerosi contributi dello studioso contenuti nei volumi di Acta Methodologica, dallo stesso curati: Acta Methodologica 1. La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo, a cura di G. Ferrari, M. Manzin, Milano, 2005; Acta Methodologica, 2. Interpreta-

ti²⁷, Francesco Cavalla²⁸, Paolo Moro²⁹, per citarne alcuni, hanno effettivamente messo in luce come il "dire dell'avvocato" abbia anche la capacità di contribuire alla formazione della verità processuale³⁰.

Un diverso approccio, propriamente classicista, anima il Centro di Studi Retorici e Grammaticali dell'Università di Bologna: l'interesse si concentra qui sulla natura grammaticale e filologica della retorica, come risulta dai volumi della rivista "*Papers on Rhetoric*", editi da Lucia Calboli Montefusco ³¹.

In ragione di ciò, uno studio che intenda riflettere sull'impatto dell'ars rhetorica nel mondo romano, e più precisamente nel processo, non può che parti-

zione giuridica e retorica forense. Il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità processuale, a cura di M. Manzin, P. Sommaggio, Milano, 2006; Acta Methodologica 3. Audiatur et altera pars. Il contradditorio fra principio e regola, a cura di M. Manzin, F. Puppo, Milano, 2008; D. PATTERSON, Acta Methodologica, 4. Diritto e verità, trad. it. a cura di M. Manzin, Milano, 2010 e, da ultimo, Acta Methodologica, 5. Retorica e deontologia forense, a cura di M. Manzin, P. Moro, Milano, 2010.

²⁷ Si veda U. VINCENTI (F. CAVALLA, A. MARIANI MARINI), Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato, Pisa 2013; Giustizia e metodo. Contro la mitologia giuridica, I, Torino 2005; Metodologia giuridica, Padova 2008.

²⁸ Cfr., a titolo esemplificativo, F. CAVALLA, Della possibilità di fondare la logica giudiziaria sulla struttura del principio del non contraddittorio. Saggio introduttivo, in Verifiche, I, 1983, 5 ss.; A proposito della ricerca delle verità nel processo, in Verifiche, IV, 1984, 469 ss.; Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica, in Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino, a cura di M. Basciu, Padova 1998, 21 ss.; Retorica processo verità. Principi di filosofia forense, Milano 2007.

²⁹ Basti citare, dalla produzione scientifica dell'autore, P. MORO, Fondamenti di retorica forense: teoria e metodo della scrittura difensiva, 2004; Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato, 2009; L'Arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo, 2016.

³⁰ Il riferimento è alle giornate di studio tridentine relative alla retorica che dal 2001 si svolgono con cadenza annuale: "Retorica e verità nella logica giuridica" svoltosi nel 2001; "Attualità della retorica", 2002; "Nuove prospettive su retorica e diritto", 2003; "Avvocato e oratore: quale ruolo per la retorica nel giusto processo?", 2004; "Il problema delle connessioni logiche nell'argomentazione giuridica", 2005; "Retorica e processo civile", 2006; "Retorica e principio del contraddittorio", 2007; "Deontologia e retorica forense", 2008; "Formazione della prova e metodo retorico", 2009; "Metodo retorico e competenze tecnico-scientifiche nel processo", 2010; "Il Proteo dei giuristi. Positività delle norme giuridiche e argomentazione retorica", 2011; "Argumentation & Rhetoric, in Public Discourse, in Language, in Law", 2012; "Grammatiche del giudizio in Cassazione", 2013; "Diritto, linguaggio e formazione", 2014; "Strategie d'immagine e razionalità argomentative nel processo giudiziale", 2015; "A picture of Law. Multimodal Argumentation, Pluralism and images in Law", 2016; "Argomentazione e legalità nell'epoca di pluralismi", 2017.

³¹ Di particolare rilevanza i Papers on rhetoric, I, 1993; Papers on rhetoric, II, 1999; Papers on rhetoric, III, 2000; Papers on rhetoric, IV, 2002; Papers on rhetoric, V, 2003; Papers on rhetoric, VI, 2004; Papers on rhetoric, VII, 2006; Papers on rhetoric, VIII, 2007; Papers on rhetoric, IX, 2008; Papers on rhetoric, X, 2010.

re dall'analisi di quei contesti, politico, sociale, giuridico, da cui emergono le straordinarie forze e capacità di cui è dotata la parola.

2. Una prima valutazione circa gli effetti positivi della retorica può farsi considerando il discorso politico rivolto per sua natura ad ottenere un preciso comportamento dei destinatari, siano essi il pubblico elettore oppure i deputati della camera o ancora i colleghi di partito: il voto. In questo tendere verso la ricerca del consenso la parola svolge indubbiamente un ruolo-chiave: per catturare l'attenzione, per suscitare la curiosità ed il coinvolgimento dell'interlocutore, e dunque guadagnarsi una buona "risposta", il politico non fa altro che esaltare la bellezza, il potere di ciò che dice attraverso la ricerca della parola più efficace, più suggestiva, capace di affascinare sia dal punto di vista della sua preziosità sia da quello dell'evocazione di immagini e di pensieri. E il suo messaggio arriva chiaro e forte al destinatario se comunicato in maniera convincente ed incisiva, se le sue parole riescono a persuadere e provocare entusiasmo, fervore. Solo così la proposta, l'idea, il discorso del politico può risultare vincente ³².

Scrive Francesca Santulli che: «Il successo del discorso (politico) presso i destinatari diventa misura della sua validità» ³³. Questa affermazione permette subito di evidenziare come secondo la scrittrice la parola rappresenti lo strumento più potente in mano ad ogni governante per affermare la propria autorevolezza, la propria legittimazione a ricoprire un certo incarico e, in definitiva, per garantire il successo della propria azione. E la parola sarebbe di così fondamentale importanza nelle strategie politiche che le sue diverse potenzialità permettono di distinguerne due dimensioni, quella che viene dall'autrice indicata come "potere delle parole" ad indicare la capacità di convincere e persuadere l'uditorio cui è indirizzata e quella delle "parole del potere" per cui la parola stessa diventa espressione di potere, utilizzata cioè da chi ambisce a conquistare e ricoprire ruoli di governo all'interno della società.

La parola riveste un'importante funzione in ogni aspetto della vita dell'uomo. Prima di ogni altra considerazione, infatti, la parola è indispensabile per comunicare, per capirsi e dunque per raggiungere risultati collettivi. Emble-

³² O. TELLEGEN-COUPERUS, *Introduction*, in *Quintilian and the Law. The Art of Persuasion in Law and Politics*, a cura di O. Tellegen Couperus, Leuven 2003, 11, individua nell'arte della persuasione la chiave del successo di ogni dibattito politico, così come di ogni causa giudiziaria, perché – tiene a spiegare – per quanto si possa essere dotati di talento naturale tale da riuscire, anche con una certa facilità, a spostare l'attenzione dell'uditorio là dove si vuole, è necessario conoscere le regole dell'arte retorica per parlare in maniera conveniente alle diverse occasioni e ai differenti soggetti che si presentano.

³³ F. SANTULLI, *Le parole del potere, il potere delle parole: retorica e discorso politico*, Milano 2005, 34.

matiche al riguardo sembrano le alterne vicende della Torre di Babele, di cui narra la Bibbia nel libro della Genesi, 11.1-9³⁴, quando l'avere "una sola lingua" e l'usare "le stesse parole" consente agli uomini di sentirsi un unico popolo, unito, in grado di lavorare insieme per la realizzazione di un risultato comune che addirittura "tocchi il cielo", e quando invece la confusione delle lingue e il non capirsi più l'un l'altro fa inesorabilmente crollare quell'ardito tentativo.

Sulla base di considerazioni diverse, le straordinarie potenzialità di cui è dotata la parola si manifestano anche nel discorso giuridico: «Le argomentazioni delle parti processuali, così come quelle del giudice – scrive Francesco Cavalla ³⁵ – non appartengono alla famiglia dei discorsi scientifici, ma giacciono piuttosto nel dominio di quella attività che, tradizionalmente, viene definita retorica».

Se il processo orale, in cui l'avvocato avvalendosi della sola forma verbale cerca di ottenere il consenso della controparte e dei giudici al fine di garantire la migliore tutela alla posizione del cliente, rende perfettamente conto del rapporto privilegiato tra parola e tribunale, non va di meno sottovalutata la parola scritta. In effetti anche attraverso gli stessi atti processuali – lo e così, per fare qualche esempio, gli atti di citazione, le comparse di risposta o gli atti di precetto, per il contesto civilistico; le memorie, gli appelli o i ricorsi per cassazione, per il penale – l'avvocato difende e accusa, cerca di convincere il giudice e tutto l'uditorio. C'è, è vero, una maggiore difficoltà nel far valere la "parola scritta", ma la capacità di questa di argomentare, dimostrare e persuadere rimane fuori discussione.

«Il "dire bene" dell'avvocato – spiega Maurizio Manzin – non dipende in via esclusiva dal volume di fuoco e dalla manovra che egli è in grado di realizzare in favore del suo patrocinato; dipende invece dalla misura in cui assicura al dialogo giudiziale elementi che possono venire assimilati nella decisione:

³⁴ Genesi, 11.1-9: «Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Nel loro spostarsi verso Oriente, (gli uomini) trovarono una valle nella terra di Shin'àr e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: "Andiamo! Facciamo dei mattoni e cuociamoli al fuoco?". Il mattone servì loro al posto della pietra e il bitume al posto dell'argilla. Poi dissero: "Andiamo! Costruiamoci una città e una torre la cui cima sia nel cielo e facciamoci un nome, per non disperderci sulla superficie di tutta la terra". Ma YHWH scese per vedere la città e la torre che i figli dell'uomo stavano costruendo. YHWH disse: "Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua; e questo è l'inizio della loro opera. Ormai nulla impedirà loro di fare tutto ciò che avevano meditato. Andiamo! Scendiamo e confondiamo laggiù la loro lingua, perché non intendano più l'uno la lingua dell'altro". YHWH li disperse da là sulla superficie di tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo le fu dato nome Babele, perché là YHWH confuse la lingua di tutta la terra e da là YHWH li disperse sulla superficie di tutta la terra». Cfr. F. GIUNTOLI, *Genesi* 1-11. *Introduzione, traduzione e commento*, San Paolo 2013, 170 ss.

³⁵ Cfr. F. CAVALLA, Retorica, processo, verità, Padova 2005, 3.

che possono, cioè, validamente concorrere a determinare la verità processuale. Sotto questo profilo "dire bene" significare dire il "bene", essendo quel bene la verità stessa che nel processo si determina per via retorico-dialettica» ³⁶.

L'importanza degli studi retorici per lo sviluppo e la pratica del diritto è però risalente: lo testimonia già un passo tratto dal *De Oratore* in cui Cicerone, per bocca di Crasso, pronuncia uno splendido elogio dell'eloquenza. È per mezzo della parola – riferisce – che si dominano gli animi degli uomini, si guadagna il loro consenso e si riesce a condurre il loro pensiero dovunque si vuole; è per mezzo della parola che si presta soccorso ai supplici, si alleviano le sofferenze e si dà salvezza agli afflitti; ed ancora è per mezzo della parola che si condizionano gli esiti delle cause e si difendono le persone:

Cic. de or. 1.8.30-32: ... «Neque vero mihi quicquam» inquit «praestabilius videtur, quam posse dicendo tenere hominum [coetus] mentis, adlicere voluntates, impellere quo velit, unde autem velit deducere ... Quid enim est aut tam admirabile, quam ex infinita multitudine hominum exsistere unum, qui id, quod omnibus natura sit datum, vel solus vel cum perpaucis facere possit? Aut tam iucundum cognitu atque auditu, quam sapientibus sententiis gravibusque verbis ornata oratio et polita? Aut tam potens tamque magnificum, quam populi motus, iudicum religiones, senatus gravitatem unius oratione converti? Quid tam porro regium, tam liberale, tam munificum, quam opem ferre supplicibus, excitare adflictos, dare salutem, liberare periculis, retinere homines in civitate? Quid autem tam necessarium, quam tenere semper arma, quibus vel tectus ipse esse possis vel provocare integer vel te ulcisci lacessitus? Age vero, ne semper forum subsellia rostra curiamque meditere, quid esse potest in otio aut iucundius aut magis proprium humanitatis quam sermo facetus ac nulla in re rudis? Hoc enim uno praestamus vel maxime feris, quod conloquimur inter nos et quod exprimere dicendo sensa possumus».

Ma come può la parola riuscire a tanto? Si deve riflettere sulla funzione – si potrebbe dire – "sociale" della parola. È sempre Cicerone a scrivere che la parola è riuscita ad allontanare gli uomini da quelle rozze e barbare abitudini con cui da sempre avevano vissuto e ad aprire loro la strada alla civiltà, fondando gli stati e stabilendo le leggi, i tribunali, le norme: ut vero iam adilla summa veniamus, quae vis alia potuit aut dispersos homines unum in locum congregare aut a fera agrestique vita ad hunc humanum cultum civilemque deducere aut iam constitutis civitatibus leges iudicia iura describere?, de or. 1.8.33. Ed ancora, nel paragrafo successivo, specifica che i numerosi vantaggi e pregi della parola avrebbero attribuito all'oratore il ruolo, quasi "sacrale", di salvatore di moltissimi cittadini:

³⁶ M. MANZIN, Avvocati custodi nel processo, in Acta Methodologica, 5, cit., 9.

Cic. *de or.* 1.8.34: «Ac ne plura, quae sunt paene innumerabilia, consecter, comprehendam brevi: sic enim statuo, perfecti oratoris moderatione et sapientia non solum ipsius dignitatem, sed et privatorum plurimorum et universae rei publicae salutem maxime contineri ...».

L'arte del parlare è dunque una virtù, cui si deve riconoscere una funzione basilare nell'evoluzione della civiltà, una virtù che potremmo dire "storica", le cui valenze sono state percepite fin dall'origine dei tempi e i cui risultati si sono affermati nello sviluppo dei popoli. Assumere consapevolezza della sua importanza e delle sue potenzialità è stato considerato ben presto un'esigenza principalmente educativa (in positivo per saperne usare, come in negativo per non subirla), riuscendo ad illuminare molteplici aspetti della vita sociale, dalla politica, al diritto, all'etica. Ma l'arte della parola rappresenta anche una preziosa miniera da cui attingere i precetti necessari per elaborare ed esporre un discorso che sia corretto, adeguato e persuasivo.

3. Si può a questo punto comprendere come dietro quell'alone negativo con cui è stata dipinta la retorica, accusata di essere una forma di eloquenza falsa ed ingannevole, povera di contenuto e priva di ogni legame concreto con la realtà fattuale, ci sia un'anima profonda da ricercare proprio in quelle che sono le radici del linguaggio retorico. E in quest'ottica diventa di fondamenta-le importanza l'insegnamento della retorica classica: passando attraverso Tisia, Gorgia, Isocrate, Lisia, Demostene, Eschine la parola raggiunse presso i Greci la sua prima qualificazione come arte del suggestionare ed influenzare gli spettatori; per approdare poi a Roma dove si affermò nel suo massimo splendore.

«Nella Magna Grecia del V secolo a.C. – scrive la Mortara Garavelli ³⁷ – dovrebbero ricercarsi dunque le origini della retorica occidentale. Se dalla precettistica, dai prontuari giuridici, dalle teorizzazioni dei mezzi e dei fini si passa all'eloquenza come 'capacità naturale' e come pratica, la questione delle origini si dilata a comprendere testimonianze antichissime: la presunta retorica dei consiglieri e maestri di bel parlare degli eroi omerici; l'obbligo, stabilito da Solone (VII-VI secolo a.C.) per tutti gli imputati, di perorare davanti ai giudici la propria causa, e l'incremento, che ne seguì, dell'attività dei logografi». Si può così ricostruire la storia della retorica come arte e tecnica del discorso persuasivo nel mondo greco, attraverso le orazioni politiche di Pericle, Isocrate, Demostene ed Eschine, ma anche attraverso le parole, più teoriche, ma non solo, di Ermagora di Temno (così in particolare le *Téchnai rhetorikai*), di Gorgia (così in particolare l'*Encomio di Elena*), di Platone (così in particolare il

³⁷ B. MORTARA GARAVELLI, Manuale¹³, cit., 18.

Fedro), e ancora attraverso Protagora, Iperide, Antifote, Lisia, Andocide, Callistrato, Aristotele, Pisitrato, Solone, Temistocle.

"Se ella fu persuasa con la parola, non fu colpevole, ma sventurata" recita l'*Encomio di Elena* di Gorgia. In questo canto di lode, Gorgia esalta la potenza della parola, allo stesso tempo bella, convincente e persuasiva, per giungere a perdonare ad Elena di essersi lasciata rapire. Ne risulta uno straordinario ritratto della donna, non quale responsabile della guerra di Troia, ma come vittima di forze cui non poteva resistere, la volontà degli dei, l'amore di Paride ma soprattutto le parole persuasive usate da quest'ultimo. La difesa di Elena diventa così una vera e propria difesa della retorica: chi, come Elena, è stata vittima della potenza del discorso non può essere giudicato, perché "grande dominatrice è la parola, che con piccolissimo corpo e invisibilissimo riesce a compiere divinissime cose" 38.

³⁸ «Se poi fu la parola a persuaderla e a illuderle l'animo, neppur questo è difficile a scusarsi e a giustificarsi così: la parola è un gran dominatore, che con piccolissimo corpo e invisibilissimo, divinissime cose sa compiere; riesce infatti e a calmar la paura, e a eliminare il dolore, e a suscitare la gioia, e ad aumentar la pietà. E come ciò ha luogo, lo spiegherò. Perché bisogna anche spiegarlo al giudizio degli uditori: la poesia nelle sue varie forme io la ritengo e la chiamo un discorso con metro, e chi l'ascolta è invaso da un brivido di spavento, da una compassione che strappa le lacrime, da una struggente brama di dolore, e l'anima patisce, per effetto delle parole, un suo proprio patimento, a sentir fortune e sfortune di fatti e di persone straniere. Ma via, torniamo al discorso di prima. Dunque, gli ispirati incantesimi di parole sono apportatori di gioia, liberatori di pena. Aggiungendosi infatti, alla disposizione dell'anima, la potenza dell'incanto, questa la blandisce e persuade e trascina col suo fascino. Di fascinazione e magia si sono create due arti, consistenti in errori dell'animo e in inganni della mente. E quanti, a quanti, quante cose fecero e fanno credere, foggiando un finto discorso! Che se tutti avessero, circa tutte le cose, delle passate ricordo, delle presenti coscienza, delle future previdenza, non di eguale efficacia sarebbe il medesimo discorso, qual è invece per quelli, che appunto non riescono né a ricordare il passato, né a meditare sul presente, né a divinare il futuro; sicché nel più dei casi, i più offrono consigliera all'anima l'impressione del momento. La quale impressione, per esser fallace ed incerta, in fallaci ed incerte fortune implica chi se ne serve. Qual motivo ora impedisce di credere che Elena sia stata trascinata da lusinghe di parole, e così poco di sua volontà, come se fosse stata rapita con violenza? Così si constaterebbe l'imperio della persuasione, la quale, pur non avendo l'apparenza dell'ineluttabilità, ne ha tuttavia la potenza. Infatti un discorso che abbia persuaso una mente, costringe la mente che ha persuaso, e a credere nei detti, e a consentire nei fatti. Onde chi ha persuaso, in quanto ha esercitato una costrizione, è colpevole; mentre chi fu persuasa, in quanto costretta dalla forza della parola, a torto vien diffamata. E poiché la persuasione, congiunta con la parola, riesce anche a dare all'anima l'impronta che vuole, bisogna apprendere anzitutto i ragionamenti dei meteorologi, i quali sostituendo ipotesi a ipotesi, distruggendone una, costruendone un'altra, fanno apparire agli occhi della mente l'incredibile e l'inconcepibile; in secondo luogo, i dibattiti oratorii di pubblica necessità [politici e giudiziari], nei quali un solo discorso non ispirato a verità, ma scritto con arte, suol dilettare e persuadere la folla; in terzo luogo, le schermaglie filosofiche, nelle quali si rivela anche con che rapidità l'intelligenza facilita il mutar di convinzioni dell'opinione. C'è tra la potenza della parola e la disposizione dell'anima lo stesso rapporto che tra l'ufficio dei farmaci e la natura del corpo. Come infatti certi farmaci eliminano dal corpo certi umori, e altri, altri; e alcuni troncano la malattia,

Ma è sicuramente a Roma che la retorica ha raggiunto il suo massimo splendore, rispondendo inizialmente alle esigenze "pratiche" degli uomini politici della Roma repubblicana. Sarebbe lungo l'elenco delle orazioni da ricordare, degli "interventi" conclusivi, determinativi, della parola: dall'apologo di Menenio Agrippa sull'Aventino ai più fondati discorsi politici di Scipione Emiliano, Servio Sulpicio Galba, Tiberio e Caio Gracco, poi Marco Antonio, Licinio Crasso, Caio Aurelio Cotta, Ortensio; per passare attraverso la lezione dei grammatici e dei lessicografi che documenta una certa fioritura di studi sulla parola ³⁹; per diventare poi vera e propria "teoria del discorso" come attestano per tutti i trattati latini dalla *Rhetorica ad Herennium* all'*Institutio Oratoria* di Ouintiliano ⁴⁰.

Se con le opere di Cicerone, il *De Oratore*, il *Brutus*, l'*Orator*, il *De optimo genere oratorum*, le *Partitiones Oratoriae*, i *Topica*, assistiamo al trionfo dell'arte retorica – e siamo nell'ultimo secolo a.C. –, con il passaggio dalla *res publica* all'Impero questa disciplina perde la sua funzione politica, e progressivamente diminuisce di importanza.

In questo quadro Quintiliano è di certo una figura emblematica. Retore, oratore, pedagogo, nonché abile scrittore, nel 68 d.C., all'età di circa 33 anni (la data di nascita si colloca tra il 35 e il 40 d.C.) viene richiamato a Roma da Servio Sulpicio Galba. Erano quelli momenti difficili per l'Impero: la situazione politica a Roma era davvero pericolosa, il senato aveva appena dichiarato Nerone *hostis publicus* nominando Galba nuovo imperatore, nell'anno successivo ben tre imperatori si sarebbero susseguiti alla guida dell'Impero prima che Vespasiano prendesse il potere. In questo ambiente Quintiliano praticava l'attività di avvocato sostenendo cause sia civili che penali, e iniziava la sua capace e lunga attività di maestro di retorica che si prolungò per un ventennio circa, cioè fino all'88, tanto da diventare, sotto i Flavi, il primo fra gli insegnanti di retorica dell'antichità a veder remunerate pubblicamente le proprie fatiche; anni questi in cui il retore spagnolo contribuì a dare un valido riconoscimento all'importanza dell'arte retorica nella formazione dei giovani.

È logico dunque pensare che Quintiliano fosse assolutamente idoneo e molto interessato a dare le dovute informazioni sui suoi metodi; e proprio per

altri la vita; così anche dei discorsi, alcuni producon dolore, altri diletto, altri paura, altri ispiran coraggio agli uditori, altri infine, con qualche persuasione perversa, avvelenano l'anima e la stregano. Ecco così spiegato che se ella fu persuasa con la parola, non fu colpevole, ma sventurata». GORGIA, *Encomio di Elena*, 6, vv. 8-14, trad. it. a cura di H. Diels, W. Kranz, *I Presocratici: testimonianze e frammenti*[†], Bari 1990, 927 ss.

³⁹ Mi riferisco per esempio a Marco Verrio Flacco (*De verborum significatu*), ad Aulo Gellio (*Noctes Atticae*), a Marco Valerio Probo (*Notae iuris*), dai quali si apprende un vero e proprio vocabolario di termini.

⁴⁰ Una breve traccia storica relativa ai retori greci e latini, *infra*, 71 ss.

questo l'*Institutio Oratoria* può rappresentare una valida fonte per assumere cognizione delle modalità dell'insegnamento dal quale emerge lo strettissimo rapporto della cultura e della formazione del giovane romano con la retorica intesa non soltanto come arte del bel dire ma come strumento per agire correttamente.

In questo senso – e se ne potrà avere conferma nel seguito del nostro discorso ⁴¹ – l'opera quintilianea è preziosa per la conoscenza del diritto romano, non solo a livello tecnico, poiché rappresenta l'applicazione dei precetti dell'antica *téchne* o *ars* del dire in pubblico, ma anche – e soprattutto – a livello contenutistico, poiché documenta interessantissime norme e pratiche di natura processuale. E già alcuni studi si possono citare: quelli di Olga Tellegen Couperus ⁴² e Jan Willem Tellegen ⁴³; quelli ancora di Remo Martini e Stefania Pietrini ⁴⁴.

Ma la lettura sistematica dell'opera di Quintiliano non manca di riservare talune sorprese al cultore del diritto.

Il percorso costruttivo dell'*ars retorica* come risulta dalle pagine di Quintiliano, e come si può confrontare con quelle della *Rhetorica ad Herennium* e con Cicerone, conduce – ma è cosa nota – a porre all'attenzione alcune abilità che l'oratore deve possedere per la corretta costruzione di un discorso efficace sul piano della ricerca della verità (contraddittorio) e, secondariamente (ma anche in termini più importanti dal punto di vista professionale), sul piano del conseguimento del risultato a sé favorevole. Esse conducono alla costruzione del discorso efficace, capace di conseguire lo scopo che si ripromette l'oratore, rappresentano l'"architettura" dell'orazione, e sono l'*inventio*, la *dispositio*, l'*elocutio*, la *memoria* e l'*actio*. Ed è attraverso di esse che il discorso viene edificato nelle sue varie fasi, *exordium*, *narratio*, *confirmatio*, *confutatio* e *peroratio* ⁴⁵.

Tutto ciò si coglie ancor più quando Quintiliano si sofferma ad illustrare la struttura della *narratio* e propone alcune frasi che possono suscitare particolari suggestioni e richiamano rapporti tecnico-scientifici con formulari processuali.

⁴¹ Rinvio a quanto si dirà al paragrafo "Il valore giuridico dell'*Institutio Oratoria* quintilianea e le difficoltà interpretative" (*infra*, 49 ss.).

⁴² O. TELLEGEN-COUPERUS, *Quintilian and roman law*, in *RIDA*, XLVII, 2000, 167 ss.; *Introduction*, in *Quintilian and the Law*, a cura di O. Tellegen-Couperus, Leuven 2003, 9 ss.

⁴³ J.W. TELLEGEN, *The reliability of Quintilian for roman law: on the* Causa Curiana, in *Quintilian and the Law*, cit., 191 ss.

⁴⁴ R. MARTINI, S. PIETRINI, *Casi di* ius controversum *nella testimonianza di Quintiliano*, in Ius controversum *e processo fra tarda repubblica e età dei Severi. Atti del Convegno Firenze, 21-23 ottobre 2010*, a cura di V. Marotta, E. Stolfi, Roma 2012, 37 ss.

⁴⁵ Se ne tratterà ampiamente nel terzo paragrafo (e relativi sottoparagrafi) del capitolo secondo.

Inst. or. 4.2.5: Id accidit aliquando utrique parti, cum vel nulla expositio est, vel de re constat, de iure quaeritur, ut apud centumviros: «filius an frater debeat esse intestatae heres», «pubertas annis an habitu corporis aestimetur».

Inst. or. 4.2.6: Accidit aliquando alteri, et saepius ab actore, vel quia satis est proponere vel quia sic magis expedit. Satis est dixisse: «Certam creditam pecuniam peto ex stipulatione, legatum peto ex testamento». Diversae partis expositio est, cur ea non debeantur.

Inst. or. 4.2.7: Et satis est actori et magis expedit sic indicare: «Dico ab Horatio sororem suam interfectam». Namque et propositione iudex crimen omne cognoscit, et ordo et causa facti pro adversario magis est.

La presente indagine prende spunto dalle espressioni che il retore spagnolo riporta trattando delle ipotesi di *narratio* sostituibile con *propositio*, espressioni che sono sembrate riferibili alla formulazione di una pretesa attorea. Pretese di *lege agere? intentiones* formulari?:

filius an frater debeat esse intestatae heres pubertas annis an habitu corporis aestimetur certam creditam pecuniam peto ex stipulatione legatum peto ex testamento dico ab Horatio sororem suam interfectam

Se l'oratore, nel sostenere le ragioni della parte, deve persuadere l'uditorio circa la validità della tesi che va esponendo, risulta evidente come punto centrale del suo operato sia la *narratio*, quale momento dell'*inventio* retorica dedicato proprio all'esposizione dei fatti.

Viene utile a questo punto ripercorrere gli insegnamenti aristotelici sulla logica e sui generi del discorso. Come già insegnava il retore greco, tre sono i generi del discorso, il giudiziale, il deliberativo e l'epidittico, generi che riflettono tre tipologie differenti di pubblico, generi che rispondono a diverse esigenze dell'oratore, generi che si caratterizzano per elementi specifici, soprattutto per quanto riguarda il tempo della narrazione e il metodo di elaborazione del discorso medesimo ⁴⁶.

Sebbene la *narratio* rifletta principalmente le esigenze della retorica giudiziaria, legate appunto all'accusa o alla difesa di cause in tribunale, anche nel deliberativo e nell'epidittico questo momento dell'*inventio* può trovare una

⁴⁶ Su tutto si veda il primo paragrafo del secondo capitolo, intitolato "La classificazione dei generi del discorso fra giudiziale, deliberativo ed epidittico" (*infra*, 61 ss.).

sua importante applicazione. Nella prospettiva aristotelica, infatti, la *narratio* del genere deliberativo, ricapitolando eventi del passato per consentire una più matura decisione sul futuro, svolge la stessa funzione di esposizione narrativa, tipica dell'oratoria forense e giudiziale; mentre la *narratio* epidittica tende essenzialmente a far risaltare il valore dei fatti descritti.

Ne deriva una duplice valenza della *narratio*, sia informativa sia persuasiva, che nell'orazione giudiziaria, nel processo, in particolare, risulta di tutta evidenza: la narrazione dei fatti da parte dell'oratore è qui strettamente funzionale a persuadere i giudici a decidere in favore della sua tesi.

Ne risulterà un quadro in cui l'intreccio tra retorica e processo si fa molto forte, da un lato l'esigenza di impostare in maniera tecnicamente corretta la causa, dall'altro il sapere esporre con i migliori strumenti retorici il discorso: appunto dalla pretesa giudiziale alla *narratio* retorica e viceversa.

4. È sembrato quindi opportuno nel presente lavoro considerare innanzi tutto il percorso formativo che il giovane romano doveva seguire per diventare un *perfectus orator*, esperto nell'arte del dire, ma anche in grado di amministrare gli affari pubblici e privati, di guidare le città con i consigli, di fondarle con le leggi ed emendarle con i processi, ovvero *vir vere civilis* e *vere sapiens*.

L'esperienza e l'insegnamento di Quintiliano sono sembrati qui particolarmente illuminanti, non soltanto perché la sua opera, l'*Institutio oratoria*, costituisce una delle pochissime opere complete sull'arte retorica antica e le sue tecniche, e non solo perché segue passo dopo passo il cammino formativo del giovane romano, illustrandone le tappe e le difficoltà, ma anche perché dobbiamo presumere che quel modello di "buona scuola" abbia trovato effettiva applicazione negli anni in cui Quintiliano ebbe un incarico pubblico, ufficialmente remunerato per la sua attività docente, e perché quel modello derivava anche da esperienze di pratica oratoria vissute nel foro.

Non va trascurato inoltre che quel modello, con quella connessione fra insegnamento retorico e insegnamento giuridico, si ritrova praticamente attuato nei secoli, se dobbiamo credere alla legislazione degli imperatori Teodosio e Valentiniano, riportata in CTh. 14.9.3.1, e poi riprodotta nel codice giustinianeo, C. 11.19.1, che attesta nelle scuole di Roma e di Costantinopoli del tempo (rispettivamente di Teodosio II e Valentiniano III, e poi di Giustiniano) la presenza di 10 grammatici, 3 retori e 2 insegnanti di diritto:

CTh. 14.9.3.1 (*Impp. Theodosius A. et Valentinianus Caes.*): Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos; in his etiam, qui facundia graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sofistae et grammatici aeque decem. Et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam opta-

mus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. Unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosofiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat (*Dat. III kal. Mart. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano conss.*) (425 febr. 27).

Colpisce la sorprendente attualità dell'impostazione quintilianea nel proporre un modello educativo che si occupi dell'allievo, futuro oratore, fin dai primissimi anni di età, dapprima sotto l'occhio premuroso di genitori, nutrici e pedagoghi, poi del grammaticus, e infine del retore, ciascuno dei quali ha un suo compito nello sviluppo della personalità del fanciullo allo scopo ultimo di fargli apprendere (anche attraverso un linguaggio corretto e la letteratura della tradizione antica con particolare attenzione alle tecniche della memoria) le responsabilità della vita, in ispecie della vita pubblica. La scuola, come dice Eumenio, deve provvedere affinché i giovani studenti ad spem omnium tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria provehi oporteret (Oratio Eumenii pro instaurandis scholis 5.5.4).

Quintiliano espone nei particolari tutto ciò che serve alla formazione dell'oratore, sin dall'infanzia: la scelta delle persone che si occuperanno di lui nei primi anni, dalla nutrice al precettore, esaminando i pro e i contro di una formazione impartita privatamente rispetto alla scuola pubblica; i metodi per insegnargli i rudimenti grammaticali e le nozioni di cultura generale ⁴⁷. Ma lo stadio sicuramente più importante ed impegnativo del processo scolastico è l'educazione retorica: attraverso la lettura e il commento di oratori e storici, il giovane viene preparato per affrontare le *declamationes*, esercizio cui continuerà a cimentarsi per tutta la vita nell'attività quotidiana del foro ⁴⁸.

⁴⁷ A cui verrà dedicato il sottoparagrafo del primo capitolo, 1.1: "La formazione retoricogiuridica nel pensiero di Quintiliano. Dalla famiglia al *paedagogus*. La questione del bilinguismo e del confronto tra scuola pubblica e scuola privata" (*infra*, 29 ss.).

⁴⁸ Si rinvia al sottoparagrafo 1.2: "L'insegnamento del grammaticus e l'insegnamento del rhetor" (infra, 37 ss.). Sul tema delle declamationes si può far riferimento a D. MANTOVANI, I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII, in Testi e problemi del giusnaturalismo romano, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, 323 ss.; M. BETTINAZZI, La lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento dell'esperienza giuridica romana, in Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana, a cura di J.L. Ferrary, Pavia 2012, 515 ss.; EAD., La legge nelle declamazioni quintilianee. Una nuova prospettiva per lo studio della 'lex Voconia', della 'lex Iunia Norbana' e della 'lex Iulia de adulteriis', Saarbrucken, 2014; e ancora D. MANTOVANI, Declamare le Dodici Tavole. Una parafrasi di XII Tab. V, 3 nella declamatio minor 264, in Fundamina, XX, 2014, 597 ss. Ma anche la bibliografia di M. DE NONNO offre interessanti riflessioni:

Un percorso formativo, dunque, curato nei minimi particolari, che procede per gradi, dal più semplice al più complesso, dalla famiglia al retore, e che non perde mai di vista l'obiettivo finale, l'ideale di *perfectus orator*, il *vir bonus dicendi peritus* come insegnava Catone, l'unica figura che potrebbe ridare dignità alla retorica del tempo, ridotta a vuota declamazione politica.

mi limito a citare Grammatici, eruditi, scoliasti: testi, contesti, tradizioni, in Grammatica e grammatici latini: teoria ed esegesi. Atti della I Giornata ghisleriana di filologia classica. Pavia, 5-6 Aprile 2001, a cura di F. Gasti, Como-Pavia 2003, 13 ss.; "Et interrogavit Filocalus". Pratiche dell'insegnamento 'in aula' del grammatico, in Libri di scuola e pratiche didattiche: dall'Antichità al Rinascimento. Atti del Convegno Internazionale di studi (Cassino 7-10 maggio 2008), a cura di L. Del Corso, O. Pecere, Cassino 2010, 169 ss.; Leggere gli auctores: la lettura dei grammatici antichi, in Latinitas, II.2, 2014, 105 ss.

CAPITOLO PRIMO

ELOQUENZA E RETORICA NELLA FORMAZIONE DELL'AVVOCATO

Sommario: 1. La formazione del perfectus orator fra tradizione retorica e sapere giuridico. – 1.1. La formazione retorico-giuridica nel pensiero di Quintiliano. Dalla famiglia al paedagogus. La questione del bilinguismo e del confronto tra scuola pubblica e scuola privata. – 1.2. L'insegnamento del grammaticus e l'insegnamento del rhetor. – 2. Il valore giuridico dell'Institutio Oratoria quintilianea e le difficoltà interpretative.

1. La formazione del *perfectus orator* fra tradizione retorica e sapere giuridico

L'insegnamento di Quintiliano costituisce sicuramente un argomento di grande rilievo per la valutazione del ruolo svolto dalla retorica nel campo del diritto ¹.

Risale al 93 d.C.² l'inizio della stesura dell'Institutio Oratoria³, una summa

¹ Sul significato di retorica cfr. *infra*, 82 nt. 60.

² Discussa è la data di stesura dell'opera: secondo I. LANA, Quando fu scritta l'Institutio Oratoria di Quintiliano, in AAT, LXXXV, Torino 1950, 55 ss., Quintiliano l'avrebbe iniziata alla fine del 93, dopo il bando dei filosofi a Roma, ordinato da Domiziano nell'autunno di quell'anno, e finita prima del 18 settembre del 96. Della stessa opinione McDermott e Orentzel (W.C. McDermott, A.E. Orentzel, Quintilian and Domitian, in Athenaeum, LVII, 1979, 9 ss.), secondo i quali l'opera, iniziata alla fine del 93, sarebbe stata ultimata nel 96, per essere poi pubblicata tra il 97 ed il 98, cioè sotto l'impero di Nerva o all'inizio di quello di Traiano, a causa della meticolosità dell'autore nel revisionare lo scritto. G.A. KENNEDY, Quintilian, New York 1969, 28 ss., ha creduto di dover collocare l'opera nel periodo 92-94 (o 95), correggendo così la valutazione data in un precedente lavoro (ID., An estimate of Quintilian, in AJP, LXXXIII, 1962, 132 nt. 10) in cui aveva indicato termini di composizione più lunghi, tra il 90-91 e il 96. Importante per la datazione dell'opera di Quintiliano è sicuramente lo studio di B. ZUCCHELLI, Sulla data di pubblicazione dell'Institutio Oratoria di Quintiliano, in Filologia e forme letterarie. Studi offerti a Francesco Della Corte, IV, 1987, 47 ss., che ritiene l'Institutio ultimata nel 93: «Se dunque il periodo dell'educazione dei due imperiali pupilli presso Quintiliano iniziò verso il 92, quando Quintiliano, com'egli stesso ci fa sapere, aveva già scritto i primi tre

dell'eloquenza destinata alla formazione del perfetto oratore, il vir bonus così come lo definisce il retore spagnolo in Inst. or. 1 pr.9: Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem, sed omnis animi virtutes exigimus⁴.

libri dell'*institutio* e stava ultimando il quarto, si dovrà supporre che la composizione dell'opera, per cui furono necessarie diverse ricerche preliminari, fosse già iniziata da diversi mesi e forse da un anno. E poiché essa richiese poco più d'un biennio di lavoro, sarà legittimo concludere che nel 93 fosse giunta al termine e che alla fine dello stesso anno o nei primi mesi del 94 cominciasse a circolare». Certo è che il problema circa la data di composizione e pubblicazione dell'*Institutio Oratoria* non ha ancora trovato una soluzione che possa soddisfare tutti gli studiosi, come dimostra l'ampia e varia bibliografia in merito: da S. GIET, *Quintilien et les jeunes Flaviens* II, in *RSR*, XXXIII, 1959, 1 ss.; a G.G. BIANCA, *La pedagogia di Quintiliano*, Padova 1963, 212 ss.; a M.L. CLARKE, *Quintilian. A Biographical Sketch*, in *G&R*, XIV, 1967, 31 ss.; a J. COUSIN, *Études sur Quintilien*, Amsterdam 1967.

³ Dedicata a Vittorio Marcello di Teate, grande amico di Quintiliano e funzionario della corte di Domiziano, per impartire al figlio Geta i primi rudimenti fondamentali dell'eloquenza (Inst. or. 1 pr.6: Quod opus, Marcelle Vitori, tibi dicamus, quem cum amicissimum nobis tum eximio litterarum amore flagrantem non propter haec modo, quamquam sint magna, dignissimum hoc mutuae inter nos caritatis pignore iudicabamus, sed quod erudiendo Getae tuo, cuius prima aetas manifestum iam ingenii lumen ostendit, non inutiles fore libri videbantur, quos ab ipsis dicendi velut incunabulis per omnis quae modo aliquid oratori futuro conferant artis ad summam eius operis perducere festinabimus), l'Institutio Oratoria si articola in dodici libri che trattano in maniera esauriente tutto ciò che è indispensabile per la formazione del perfetto oratore. In specie R. BARILLI, Retorica, cit., 45, la definisce «ben dodici libri che esaminano in dettaglio ogni aspetto dell'"arte", procurando di effettuare il compendio, storico e al tempo stesso critico e ragionato, di tutte le tesi via via affacciate: "enciclopedia", come è stato detto, piuttosto che trattato, proprio per l'ambizione di conciliare e comprendere tutti i punti di vista; enorme compendio retrospettivo, memorizzazione paziente e infaticabile». Quanto poi al contenuto, si consideri lo schema che lo stesso Quintiliano offre nell'introduzione all'inizio del primo libro: ... Nam liber primus ea, quae sunt ante officium rhetoris, continebit. Secundo prima apud rhetorem elementa et quae de ipsa rhetorices substantia quaeruntur tractabimus. Quinque deinceps inventioni (nam huic et dispositio subiungitur), quattuor elocutioni, in cuius partem memoria ac pronuntiatio veniunt, dabuntur. Unus accedet, in quo nobis orator ipse informandus est: ubi, qui mores eius, quae in suscipiendis, discendis, agendis causis ratio, quod eloquentiae genus, quis agendi debeat esse finis, quae post finem studia, quantum nostra valebit infirmitas, disseremus (Inst. or. 1 pr. 21-22).

⁴ Sulle concezioni greca e romana di *vir bonus* cfr. R. FIORI, *Il* vir bonus *tra filosofia greca e tradizioni romane nel* de officiis *di Cicerone*, in Vir bonus. *Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica*, cit., 19 ss. Il Fiori, attraverso il commento di taluni passi del *de officiis*, mette in evidenza come Cicerone attribuisca all'espressione *vir bonus* un valore principalmente filosofico: «il *vir bonus* del *de officiis* non solo non è un sapiente, ma neanche un generico 'uomo perbene': è invece un cittadino che vive correttamente secondo le regole della *res publica* romana, e che si pone in connessione con i valori universali essenzialmente grazie al fatto che sono queste stesse regole cittadine ad attingere alla *natura*», ivi, 37 ss. Per un'analisi dei problemi legati alla figura del *bonus vir* nel *de officiis* ciceroniano, cfr. anche R. FIORI, Bonus vir. *Politica filosofia retorica e diritto nel* De Officiis *di Cicerone*, Napoli 2011; F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista*, cit., 255 ss. e, da ultimo, A. BELLODI ANSALONI, *L'arte dell'avvocato*, cit., in part. il capitolo quarto su "L'avvocato, *vir bonus*", 157 ss.

La posizione di Quintiliano è chiara: l'oratore, che egli stesso si preoccupa di formare, è l'uomo onesto ed esperto nell'arte del dire, in grado di coniugare la propria abilità nel parlare con la capacità di agire nel modo più corretto.

Al riguardo William Boyd viene ad ipotizzare una circostanza estremamente interessante, ovvero che nel *perfectus orator* quintilianeo si concilierebbero le due eccellenze umane dell'*oratio* e della *ratio*: «L'uomo è superiore all'animale per la virtù e per la parola: cosicché il suo tratto distintivo per eccellenza consiste tanto nella eloquenza, *orati*o, quanto nella ragione, *ratio*»⁵. In questo senso dunque l'oratore sarebbe l'unico uomo veramente completo, perché capace di mettere insieme *oratio* e *ratio*, parola e ragione, come nessun altro saprebbe fare. Ed è significativo che proprio nell'oratore si attesti il nesso strettissimo che lega *oratio* e *ratio*: in effetti la retorica è l'unica disciplina in cui queste due doti umane riescono a fondersi in maniera più che perfetta.

Per eseguire il suo compito Quintiliano ritiene opportuno partire dalla definizione di oratore che nel II sec. a.C. dava Catone, il quale affermava che l'oratore doveva essere soprattutto un uomo onesto per poter nutrire l'eloquenza ⁶:

Inst. or. 12.1.1: Sit ergo nobis orator, quem constituimus is qui a M. Catone finitur vir bonus dicendi peritus, verum, id quod et ille posuit prius et ipsa natura potius ac maius est, utique vir bonus.

Scarano Ussani rileva come lo scopo dichiaratamente perseguito da Quintiliano fosse in un certo senso duplice: egli intendeva infatti *instituere* un *perfectus orator*, che fosse padrone dell'arte oratoria e, soprattutto, formare un *vir*

⁵ Cfr. W. BOYD, *Storia dell'educazione occidentale*, Roma 1960, 86. Ma una conferma di ciò si legge anche in V.E. ALFIERI, *La pedagogia di Quintiliano*, in *Athenaeum*, XLII, 1964, 400 ss., il quale nel ricordare l'ideale del perfetto oratore quintilianeo, appunta l'attenzione sul fatto che questi debba padroneggiare la parola per poter educare e guidare gli altri nella vita civile.

⁶ Sul *vir bonus dicendi peritus* si veda in particolare P. MORO, Vir bonus dicendi peritus. *L'etica dell'avvocato di valore*, in Acta Methodologica, 5, cit., 19 ss., il quale commentando la figura dell'avvocato moderno, poco gentiluomo ed umanista, indifferente all'etica professionale, rimpiange il modello antico: «Gli antichi maestri di oratoria rammentano che il retore è il *vir bonus dicendi peritus*, e dunque, rilevano che l'avvocato è certamente un uomo abile nell'eloquenza (*dicendi peritus*), ma soprattutto è un uomo di valore (*bonus*), perché è colui che usa la retorica per il bene del cliente. L'affermazione di Catone ripetuta in Cicerone e Quintiliano – conclude l'A. – forse contiene un duplice reciproco significato: solo il buon avvocato è un retore di valore; solo il buon retore è un avvocato di valore». A tal proposito interessanti le riflessioni di A. BELLODI ANSALONI, *L'arte dell'avvocato*, cit., 15, secondo la quale la figura di *orator* come *vir bonus dicendi peritus* «costituisce, nell'idea del retore, espressione primaria di quelle regole deontologiche di lealtà e probità cui deve attenersi l'avvocato, in mancanza delle quali l'agone giudiziario si trasformerebbe in un arbitrario *certamen* ove ogni pretesa di verità e giustizia verrebbe oscurata».

vere civilis e *vere sapiens*⁷; ma ulteriormente egli voleva offrire alla classe dirigente dell'Impero un nuovo strumento educativo in cui alla filosofia si sostituisse la retorica. In questa prospettiva, Scarano Ussani segnala nell'atteggiamento di Quintiliano una consonanza con la politica culturale dei Flavi, i quali vedevano nella filosofia una pericolosa minaccia per la stabilità dell'Impero e per l'integrità del *Princep*s, in quanto divulgatrice di pensieri sovversivi e ideologicamente liberi ⁸.

Ed invero, dalle parole dello stesso retore spagnolo emerge la finalità didattica della sua opera. Egli censura l'atteggiamento degli antichi scrittori di precettistica retorica, condannandoli per aver sottovalutato l'importanza dei primi studi e per avere rivolto sempre la loro attenzione a persone già perfettamente istruite in ogni ramo del sapere.

Una prima apertura, dunque, verso la necessità di organizzare la formazio-

⁷ In che cosa consista tale espressione – che secondo V. SCARANO USSANI, *Il retore e il pote-*re, Napoli 2008, 59, definisce l'oratore che avrebbe la possibilità di diventare davvero vir bonus dicendi peritus – viene spiegato dallo stesso, nel senso che il perfectus orator deve essere «capace di amministrare gli affari pubblici e privati, di guidare le città con i consigli, fondarle con le leggi, emendarle con i processi nonché essere titolare di tutte le virtù dell'animo, quindi della scienza del vivere rettamente, di quella sapientia di cui i filosofi avevano preteso di essere i soli studiosi». Ma si veda anche ID., Romanus sapiens and civiliter vir: Quintilian's Theory of the Orator acting for the Benefit of the Imperial Power, in Quintilian and the Law, cit., 287 ss.: «he not only had to master his art, but also to be vir vere civilis, a man who can really play his part as a citizen, and vere sapiens, a truly wise man». Sul ruolo sociale e politico del perfectus orator si rinvia in particolare a S. QUERZOLI, Materia e officia nell'insegnamento della retorica nel libro II dell'Institutio oratoria, in Ostraka, X, 2001, 105 ss.

⁸ Fin troppo noti gli episodi di espulsione dei filosofi da Roma e dall'Italia, adottati rispettivamente nel 72 e 93 d.C. da Vespasiano (Svet. Vesp. 13-15; Dio Cass. hist. rom. 65.13.1a; Eutr. brev. ab urb. cond. 7.20; Zon. epit. hist. 11.17c) e Domiziano (Svet. Dom. 10; Gell. noct. att. 15.11.3-5; Tac. agr. 2; Dio Cass. hist. rom. 67.13.3; Zon. epit. hist. 11.19). Così ne riferisce G. COPPOLA, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano, Milano 1994, 421: «È plausibile supporre che l'espulsione generale sia stata dettata proprio dall'esigenza di debellare sin dalla radice qualunque atteggiamento di propaganda sovversiva da parte di appartenenti ad una categoria "a rischio" quale era appunto quella dei filosofi». Circa l'atteggiamento di ostilità degli esponenti della casa Flavia verso i filosofi si vedano anche in particolare H.I. MARROU, Storia dell'educazione nell'antichità, Roma 1978, 563 nt. 7; V. MAROTTA, Multa de iure sanxit: aspetti della politica del diritto di Antonino Pio, Milano 1988, 95 ss.; M. PANI, Il principato dai Flavi ad Adriano, in Storia di Roma, 2.2. I principi e il mondo, a cura di A. Schiavone, Torino 1991, 265 ss. Cfr. inoltre i più recenti lavori di E. GERMINO, Cultura e potere nell'età di Vespasiano, in Rivista on line della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, a cura del Ce.R.D.E.F., 2005 e ID., Un caso di esenzione dai munera tra Vespasiano e Traiano. Alcune considerazioni, in Scritti in onore di Generoso Melillo, I, Napoli 2009, 459 ss.; L. DI PINTO, Una singolare forma di emancipazione: i filosofi nell'età dei Flavi, in I diritti degli altri in Grecia e a Roma, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin 2011, 356 ss.; EAD., Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale, Napoli 2013, 46 nt. 3 e 62 nt. 34 ove ampia rassegna bibliografica in argomento.

ne dell'oratore a partire dalla sua infanzia ⁹, segno di un modo nuovo di concepire le cose ed il mondo che è, d'altra parte, quello che si è tramandato sino ad oggi.

Approfondendo gli accenni che si leggono già nei primi libri dell'*Institutio Oratoria*, si percepisce questa modernità del pensiero quintilianeo:

Inst. or. 1 pr.5: Ego cum existimem nihil arte oratoriae alienum sine quo fieri non posse oratorem fatendum est, nec ad ullius rei summam nisi praecedentibus initiis perveniri, ad minora illa, sed quae si neglegas, non sit maioribus locus, demittere me non recusabo nec aliter quam si mihi tradatur educandus orator, studia eius formare ab infantia incipiam.

Così Quintiliano propone un modello educativo e formativo particolarmente interessante, che si occupa dell'allievo, futuro oratore, fin dai primissimi anni di età, sotto l'occhio premuroso di nutrici, genitori ¹⁰ e pedagoghi, cia-

9 Va sottolineato che la maggior parte degli autori che prima di Quintiliano si era occupata di educazione aveva avvalorato l'idea che l'istruzione dovesse iniziare dopo i sette anni, quando il bambino sarebbe stato in grado di comprendere ciò che gli veniva insegnato e di sopportare al meglio la fatica (laborem pati). Quintiliano ritiene invece che gli studi devono essere avviati quanto prima possibile, soprattutto perché la capacità di apprendere dipende dalla memoria, memoria che nei bambini è più forte che mai (Inst. or. 1.1.19: Non ergo perdamus primum statim tempus, atque eo minus, quod initia litterarum sola memoria constant, quae non modo iam est in parvis, sed tum etiam tenacissima est). Questa presa di posizione quintilianea circa l'esigenza di un'istruzione che cominci fin dalla prima infanzia è per l'Alfieri l'argomento principe per sostenere l'estrema modernità delle teorie pedagogiche di Quintiliano. «Perché, poi, dovrebbe essere estranea all'istruzione un'età che non lo è alla morale?», Inst. or. 1.1.17. In questo interrogativo. nella necessità di Quintiliano di porsi questa domanda, V.E. ALFIERI, La pedagogia, cit., 403 ss., vede l'intuizione evidentemente propria del retore spagnolo, che in realtà rinviare l'insegnamento a quando il bambino aveva già compiuto i sette anni era più una scusa della pigrizia dei maestri che non il risultato di uno specifico interesse verso gli stessi fanciulli. E non meraviglia allora il prosieguo del discorso: da buon educatore, Quintiliano è ben consapevole delle differenze tra le varie età tanto da pensare che in questi primi anni lo studio deve avere carattere di gioco (Inst. or. 1.1.20); i bambini non possono essere trattati con severità, non si può, almeno, pretendere da essi un'eccessiva esattezza nello svolgimento dei compiti.

¹⁰ Alle figure di nutrici e genitori Quintiliano dedica le pagine iniziali del I libro della sua Institutio Oratoria. Sostenendo che la formazione del futuro oratore deve cominciare già in famiglia, un importante consiglio che il retore spagnolo dà ai genitori è di scegliere con molta cura le nutrici, persone con cui il bambino condividerà i primi momenti di vita. A queste si richiede il possesso di un linguaggio puro e corretto che eviti al bambino di contrarre quelle abitudini viziate e difettose da cui poi sarebbe difficile guarirlo. Esso infatti osserva, ascolta gli adulti; impara a parlare imitando le loro espressioni; e il guaio è, che proprio i comportamenti peggiori rimangono maggiormente impressi in quelle giovani menti. Il passo di Quintiliano (Has primum audiet puer, harum verba effingere imitando conabitur. Et natura tenacissimi sumus eorum, quae rudibus animis percepimus ... Et haec ipsa magis pertinaciter haerent quae deteriora sunt. Nam bona facile mutantur in peius: quando in bonum verteris vitia? Non adsuescat ergo, ne dum infans

scuno dei quali ha un suo compito nello sviluppo della personalità del fanciul-

quidem est, sermoni qui dediscendus sit: Inst. or. 1.1.5) si potrebbe congiungere idealmente con il brano della Satira 14 di Giovenale in cui vengono descritte le cattive abitudini che i figli ricevono dai genitori proprio tramite l'esempio: Plurima sunt, Fuscine, et fama digna sinistra, / Et nitidis maculam haesuram figentia rebus, / Quae monstrant ipsi pueris traduntque parentes ... Sic natura iubet: velocius et citius nos / Corrumpunt uitiorum exempla domestica, magnis / Cum subeant animos auctoribus. Unus et alter / Forsitan haec spernant juvenes, quibus arte benigna, / Et meliore luto finxit praecordia Titan. / Sed reliquos fugienda patrum vestigia ducunt; / Et monstrata diu veteris trahit orbita culpae. / Abstineas igitur damnandis: huius enim vel / Una potens ratio est, ne crimina nostra sequantur / Ex nobis geniti; quoniam dociles imitandis / Turpibus ac pravis omnes sumus, Giov. sat. 14.1-41. Similmente Catone il quale, come ben ricorda Plut. Cat. 20.7: «si guardava dal dire brutte parole in presenza del fanciullo».

Ma Quintiliano stabilisce anche l'importante ruolo pedagogico dei genitori, a proposito dei quali argomenta in parentibus vero quam plurimum esse eruditionis optaverim (Inst. or. 1.1.6). Il fatto che i genitori si riconoscano sforniti di cultura, aggiunge, non è un motivo per rinunciare del tutto all'educazione dei figli; anzi, proprio per questa loro deficienza, devono impegnarsi di più negli altri campi dell'educazione diversi dal sapere (ad cetera magis diligentes). Colpisce la nota di precisazione sul ruolo educativo della madre che passa attraverso la citazione ed il ricordo di tre famose matrone romane, Cornelia, Lelia e Ortensia (Nec de patribus tantum loquor: nam Gracchorum eloquentiae multum contulisse accepimus Corneliam matrem, cuius doctissimus sermo in posteros quoque est epistulis traditus. Et Laelia C. filia reddidisse in loquendo paternam elegantiam dicitur, et Hortensiae Q. filiae oratio apud triumviros habita legitur non tantum in sexus honorem: Inst. or. 1.1.6), tre madri che incarnano perfettamente il modello di educazione offerto ai propri figli. L'indagine sulla figura della madre educatrice potrebbe allora ampliarsi a R. FRASCA, Educazione e formazione a Roma. Storia, testi, immagini, Bari 1996, 198, secondo cui «la mater, a partire dall'età medio-repubblicana, presiedette all'educazione dei figli collaborando in assoluta parità con il padre». Pertanto se la presenza del padre era destinata in un certo senso ad attenuarsi man mano che crescevano, la materna, almeno nei ceti elevati, gli unici di cui abbiamo notizia, continuava ad esercitare su di essi - di ambo i sessi - un ascendente che non aveva niente a che vedere con obblighi giuridici, ma scaturiva dall'alto livello del loro rapporto spirituale e affettivo. Diversamente J. CARCOPINO, La vita quotidiana a Roma: all'apogeo dell'Impero, Roma 1982, 123 ss., ritiene che la madre perdesse il compito di educare i propri figli non appena questi raggiungevano la fanciullezza: «La donna ricca li affidava alle mani del pedagogo di fama, che aveva avuto modo di comperare a peso d'oro, e credeva di aver compiuto il suo dovere verso di loro quando aveva circondato tale scelta definitiva di tutte le precauzioni desiderabili e di consigli autorizzati. Quanto alle madri povere, si liberavano dai figli mandandoli in una di quelle scuole private che certi professionisti avevano aperto nell'Urbe verso la fine del II secolo a.C.».

Tutto il discorso sul ruolo della madre nell'educazione dei figli va inquadrato nella problematica più ampia connessa alla stessa nozione di *materfamilias*, nozione che – ha osservato R. FIORI, Materfamilias, in *BIDR*, XCVI-XCVII, 1993-1994, 455 ss. – comporta necessariamente connessioni con la struttura dell'intera famiglia romana. In effetti la figura della *materfamilias* viene presentata nelle fonti secondo diversi usi e significati: quello, strettamente legato al fatto di essere sottoposta all'altrui *potestas*, di donna *in manu mariti* o comunque nella *manus* del *pater* di questi; quello di donna *sui iuris*, svincolata da ogni potere paterno, e che proprio per ciò si differenzierebbe dalla *filiasfamilias*; e quello ancora di *mater*, ovvero colei che ha una funzione sociale ben precisa, che ha quella particolare *maiestas* che le riconosce un ruolo privilegiato nella cura della casa e dei figli.

lo e nel fine ultimo di fargli apprendere un linguaggio corretto e, col linguaggio, tutta una personalità.

1.1. La formazione retorico-giuridica nel pensiero di Quintiliano. Dalla famiglia al paedagogus. La questione del bilinguismo e del confronto tra scuola pubblica e scuola privata

Un ruolo di fondamentale importanza nella formazione del futuro oratore svolgeva il paedagogus. Il paedagogus è letteralmente colui che guida, accompagna, segue i bambini: e così dall'etimologia della parola composta di $\pi\alpha\tilde{\imath}\varsigma$, $\pi\alpha\imath\delta\acute{\circ}\varsigma$, bambino, e $\mathring{\alpha}\gamma\omega\gamma\acute{\circ}\varsigma$, che conduce, guida ¹¹.

Il suo compito in principio doveva essere quello di condurre il bambino a scuola, e dunque proteggerlo dai pericoli della strada: una sorta di sorveglianza che il pedagogo esercitava sul fanciullo.

Tale funzione è messa ben in evidenza da Ulpiano, D. 47.10.15.16 (Ulp. 57 ad. ed.), il quale raffigura il paedagogus, proprio per questa sua funzione di accompagnare e seguire la persona, come comes: Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et (ut ait Labeo) sive liberum sive servum sive masculum sive feminam: et ita comitem Labeo definit "qui frequentandi cuiusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatove abductus fuerit". Inter comites utique et paedagogi erunt ¹².

Ma questo ruolo aveva anche un aspetto morale: quando era scelto bene, infatti, il pedagogo svolgeva l'ufficio di vero precettore che, accanto al maestro

¹¹ Cfr. v. 'Pedagogo', in M. CORTELAZZO, P. ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, 4/O-R, 1985, 897: «Vc. dotta, lat. paedagôgu(m), dal gr. paidagôgós, propr. 'colui che conduce i fanciulli' (comp. di pâis, genit. paidós 'figlio, fanciullo'' e ágein 'condurre', entrambi d'orig. indeur...»).

¹² Di paedagogus parlano anche i testi di D. 40.2.13 (Ulp. de off. proc.): Si collactaneus, si educator, si paedagogus ipsius, si nutrix, vel filius filiave cuius eorum, vel alumnus, vel capsarius (id est qui portat libros), vel si in hoc manumittatur, ut procurator sit, dummodo non minor annis decem et octo sit; D. 40.5.35 (Maec. 15 fideic.): ... ut eo carere non expediret, veluti dispensatoris paedagogive liberorum, vel tantum delictum est, ut ultio remittenda non esset; C. 12.59.10.5 (Imp. Leo): Item scrinii sacrorum libellorum: officii virorum illustrium magistrorum militum utriusque militiae in praesenti, orientis et illyrici, invitatorum, admissionalium, memorialium omniumque paedagogorum.

La voce paedagogus del Thesaurus Linguae Latinae documenta poi un utilizzo piuttosto ampio del vocabolo anche nel lessico latino non giuridico, secondo due significati principali: 1. proprie, che si avvicina all'uso che ne viene fatto nel linguaggio quotidiano, quale educatore dei fanciulli (in universum de custode, monitore, praeceptore quorumlibet puerorum); 2. per comparationem, in cui rientrano tutti i casi in cui la nozione di pedagogo viene applicata in riferimento a quel soggetto che in qualche misura fornisce insegnamenti, compreso il contesto divino. Cfr. v. 'paedagogus', in Thesaurus Linguae Latinae, 10.1.12, 31 ss.

incaricato della formazione più specificamente tecnica, si assumeva tutta l'educazione morale del fanciullo.

Pertanto in Quintiliano "pedagogo" risulta essere proprio il "custode" della vita, dei costumi, delle tradizioni, il maestro di virtù, che vegliava sul bambino e badava che tenesse un comportamento corretto, in tutte le occasioni, sia moralmente che negli atteggiamenti ¹³.

E questo lo si può ricavare dall'espressione de paedagogis hoc amplius, ut aut sint eruditi plane, quam primam esse curam velim, aut se non esse eruditos sciant (Inst. or. 1.1.8) ¹⁴, dove le locuzioni sint eruditi e se non esse eruditos sciant, che riassumono le qualità che ogni pedagogo doveva possedere, sembrano evidenziare la forte preoccupazione di Quintiliano affinché i genitori scegliessero in modo accurato questa figura, che doveva appunto assistere il bambino durante tutta la prima fase della vita.

Vittorio Enzo Alfieri, commentando il passo quintilianeo sopra riportato, mette in luce che se da un lato non si può dubitare dell'influenza che il pedagogo ha sulla formazione del carattere del fanciullo, dall'altro si deve segnalare quanto pericolosa e deleteria possa essere sulla formazione intellettuale, per il fatto che «bene raramente infatti i pedagoghi sono veramente addottrinati (*eruditi plane*), e questi sarebbero di gran lunga preferibili; ma gli altri, quelli di livello comune, debbono mettersi in testa di esser gente senza cultura (*se non esse eruditos sciant*)» ¹⁵.

L'attenzione di Quintiliano verso le persone che devono occuparsi del bambino va oltre e prevede, in mancanza di nutrici e pedagoghi, la figura di un "consigliere" saggio ed erudito che lo assista e corregga subito i suoi errori, in particolare gli errori di espressione linguistica prima che si radichino nella sua mente:

Inst. or. 1.1.11: Si tamen non continget quales maxime velim nutrices, pueros, paedagogos habere, at unus certe sit adsiduus loquendi non inperitus, qui, si qua erunt ab his praesente alumno dicta vitiose, corrigat protinus nec insidere illi sinat.

Definito il carattere, il ruolo, le doti e le funzioni dei soggetti cui spetta

 $^{^{13}}$ Cfr. A.M. REGGIANI, $\it Educazione~e~scuola, Roma~1990,~46~ss.;~H.I. MARROU, \it Storia, cit., 355~ss.$

¹⁴ E continua Inst. or. 1.1.8-9: Nihil est peius iis, qui paulum aliquid ultra primas litteras progressi falsam sibi scientiae persuasionem induerunt. Nam et cedere praecipiendi partibus indignantur et velut iure quodam potestatis, quo fere hoc hominum genus intumescit, imperiosi atque interim saevientes stultitiam suam perdocent. Nec minus error eorum nocet moribus, si quidem Leonides Alexandri paedagogus, ut a Babylonio Diogene traditur, quibusdam eum vitiis imbuit, quae robustum quoque et iam maximum regem ab illa institutione puerili sunt persecuta.

¹⁵ Cfr. V.E. ALFIERI, La pedagogia, cit., 403.

provvedere alla prima educazione del fanciullo, Quintiliano passa a trattare del programma di studio del futuro oratore ¹⁶. Anzitutto l'insegnamento di una seconda lingua, il greco: «Preferirei – dice il retore spagnolo – che il bambino cominciasse con l'apprendere la lingua greca, perché la latina, che del resto è la più usata, anche se non vogliamo, l'assorbirà da sé; ed anche perché egli (il futuro oratore) dovrà essere istruito prima nelle discipline greche, donde sono derivate le nostre» ¹⁷. D'altra parte lui stesso critica fortemente l'abitudine di quei maestri che continuano a lungo con l'insegnamento del solo greco, abitudine dalla quale deriverebbero gravi difetti di pronuncia latina: la conoscenza di entrambe le lingue, greca e latina, suggerisce Quintiliano, deve andare di pari passo e nessuna delle due deve essere di ostacolo all'altra:

Inst. or. 1.1.14: Non longe itaque Latina subsequi debent et cito pariter ire. Ita fiet ut, cum aequali cura linguam utramque tueri coeperimus, neutra alteri officiat ¹⁸.

¹⁶ In questa prima fase di studi l'obiettivo del maestro era quello di condurre il bambino a padroneggiare lettura e scrittura in modo elementare. Ecco perché Quintiliano gli raccomanda di essere ben accorto nell'insegnare l'alfabeto evitando quel metodo, da lui stesso disapprovato ma molto diffuso, di far imparare il nome delle lettere prima di conoscerne la forma (Inst. or. 1.1.24-25: Neque enim mihi illud saltem placet, quod fieri in plurimis video, ut litterarum nomina et contextum prius quam formas parvuli discant. Obstat hoc agnitioni earum, non intendentibus mox animum ad ipsos ductus, dum antecedentem memoriam secuntur). Pertanto il bambino deve prima di ogni altra cosa abituarsi a tracciare i segni delle lettere dell'alfabeto, per poi passare alle sillabe di cui devono essere studiate tutte le combinazioni (Inst. or. 1.1.30: ... perdiscendae omnes nec, ut fit plerumque, difficillima quaeque earum differenda, ut in nominibus scribendis deprehendantur) ed infine alle parole complete. Importante il ricorso a parole rare, fuori uso, scelte proprio per allenare al meglio la capacità di scrittura e lettura del fanciullo (Inst. or. 1.1.34-35: Illud non paenitebit curasse, cum scribere nomina puer, quemadmodum moris est, coeperit, ne hanc operam in vocabulis vulgaribus et forte occurrentibus perdat. Protinus enim potest interpretationem linguae secretioris, id est quas Graeci $\gamma\lambda\omega\sigma\sigma\alpha\varsigma$ vocant, dum aliud agitur, ediscere et inter prima elementa consequi rem postea proprium tempus desideraturam).

¹⁷ Inst. or. 1.1.12, trad. it. a cura di R. FARANDA, P. PECCHIURA, L'Istituzione Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, I, Torino 1979, 87.

¹⁸ A conferma dell'importanza attribuita alla conoscenza della lingua e della letteratura greca si potrebbero addurre altri passi, tratti sempre dall'*institutio oratoria*, in cui Quintiliano raccomanda al futuro oratore la traduzione di testi dal greco al latino e viceversa (*Inst. or.* 10.5.2-3); e ancora l'esercizio del confronto fra Cicerone e Demostene (*Inst. or.* 10.1.105); la lettura di autori tanto greci quanto latini (*Inst. or.* 10.1.46-131). Sul punto osserva H.I. MARROU, *Storia*, cit., 346: «Egli (Quintiliano) afferma la necessità di studiare il greco, che per conto suo sa bene. Conosce a fondo il sistema della retorica greca e il suo complicato vocabolario, ma questo è il settore tecnico della sua cultura, la sua specializzazione. Conosce ugualmente bene i classici (Omero, ecc.), e sa citarli al momento adatto, ma lo fa molto meno spesso e in modo meno naturale di quanto egli citi Virgilio o Cicerone: questi sono i suoi veri autori, quelli di cui si ricorda senza sforzo e ai quali il suo pensiero si riferisce istintivamente. L'ellenismo di Quintiliano è già più scolastico che umanistico, è molto meno profondo di quello di Cicerone».

Questa decisa esortazione ad accompagnare i bambini nello studio comparato del greco e del latino, cominciando dalla seconda lingua anziché dalla propria, induce a riflettere su un particolare lato di modernità del pensiero quintilianeo ¹⁹. Sembrerebbe infatti potersi leggere, nelle parole di Quintilia-

¹⁹ Che quel modello educativo quintilianeo di fatto presenti tratti di grande modernità è evidente anche nel momento in cui il retore spagnolo si dichiara contrario ad ogni forma di coercizione: «Ai nostri giorni, per la negligenza dei pedagoghi, pare opportuno che la correzione dei ragazzi abbia luogo in modo, che essi non siano costretti a fare quanto è giusto, ma vengano puniti perché non lo hanno fatto ... Sarà abbastanza aver detto questo: che a nessuno dev'essere concesso troppo nei confronti di un'età ancora debole ed esposta alle offese», *Inst. or.* 1.3.15-17, trad. di R. FARANDA, P. PECCHIURA (a cura di), *L'Istituzione Oratoria*, I, cit., 111 ss.

Di fatto l'uso di punizioni corporali come strumento correttivo nei confronti degli studenti è attestato in numerose opere letterarie (addirittura ne documenta una pittura di Pompei, in cui è raffigurato uno scolaro, steso sul dorso di un compagno, mentre viene bastonato dal maestro sotto l'occhio impassibile dei codiscenti): Orazio, in epist. 2.1, vv. 70-71, definisce plagogus, ovvero manesco, il suo maestro Orbilio; Seneca, in de clem. 1.16.3, a proposito della contrapposizione tra metodi educativi diversi, fondati l'uno sul rimprovero, l'altro sulla comprensione, si domanda: Nonne pessimus pater videbitur, qui adsiduis plagis liberos etiam ex levissimis causis compescet? Uter autem praeceptor liberalibus studiis dignior, qui excarnificabit discipulos, si memoria illis non constiterit aut si parum agilis in legendo oculus baeserit, an qui monitionibus et verecundia emendare ac docere malit?; Marziale ricorda così le urla e gli schiaffi del ludi magister che tanto lo irritavano: Quid tibi nobiscum est, ludi scelerate magister, / Invisum pueris virginibusque caput? / Nondum cristati rupere silentia galli / Murmure iam saevo verberibusque tonas (Epigrammi, 9.68, vv. 1-4).

Del metodo coercitivo usato dai maestri trattano anche le fonti giuridiche: ne parla in particolare Ulpiano, D. 9.2.5.3 (su cui in particolare A.M. GIOMARO, Nuovi percorsi guidati. Problematiche contrattuali, Fano 2012, 122 ss.), alludendo al caso del calzolaio che irritato dal comportamento negligente e svogliato del ragazzo, gli scaglia contro addirittura uno strumento di lavoro, al punto da accecarlo: levis dumtaxat castigatio concessa est docenti. Sulla posizione di responsabilità dell'insegnante per i danni subiti dagli alunni, vale la pena di richiamare lo studio di C. Brancati, L'insegnamento: responsabilità per infortunio e rapporto contrattuale, in Studi Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche, 54.1, 2003, 83 ss. Il caso che ha ispirato la riflessione del Brancati è la sentenza dell'8 aprile 1998 del Giudice delle Appellazioni Civili della Repubblica di San Marino, Prof. Piergiorgio Peruzzi, pronunciata nel procedimento civile n. 118/1993, con la quale la Scuola Elementare di Dogana Bassa veniva condannata al risarcimento dei danni nei confronti del padre di un alunno minorenne coinvolto in un incidente presso lo stesso istituto scolastico (nello specifico il bambino, di sette anni circa, era caduto durante un esercizio all'aperto ed era stato sottoposto ad intervento chirurgico con asportazione della milza). L'interesse dello studioso è tutto volto a ricostruire i passaggi fondamentali di quella decisione attraverso gli istituti tipici del diritto romano. Tre erano – ricorda il Brancati – i possibili modelli educativi in Roma antica: istruzione fornita direttamente dal padre al figlio, educazione impartita da un praeceptor o affidamento ad una scuola. Ma nell'ipotesi specifica di affidamento ad una scuola o di assunzione di un praeceptor libero, come veniva valutata la responsabilità rispettivamente dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni cagionati agli alunni minorenni? Risponde il Brancati che lo schema contrattuale più utilizzato per regolare tali rapporti era quello della *locatio operis*: il padre dava in locazione il proprio figlio alla scuola, o all'educatore, e questi, in cambio di una mercede, si impegnavano ad educare il ragazzo. Il conduttore, in base alla locatio operis, non doveva solo «rispondere l'esattezza della prestazione no, la convinzione che i fanciulli, sfruttando i benefici offerti dallo studio di una lingua straniera, riescano a comprendere la ricchezza della varietà del mondo (del mondo allora conosciuto) e delle possibilità che offre, e ad approfondire meglio la padronanza della loro lingua nazionale; e d'altra parte – commenta il Marrou – il greco è «una lingua di cultura, veicolo d'una tradizione alla quale si riconosce una superiorità essenziale e un valore esemplare» ²⁰.

Il discorso intorno al bilinguismo non può certamente dirsi concluso con Quintiliano. Ad illustrare l'"attualità" delle problematiche connesse all'uso delle due lingue, latino e greco, bastano i programmi di studio delle scuole di diritto in epoca tardoantica, che documentano come l'insegnamento debba ancora fare i conti con la questione delle lingue: e di secoli ne sono passati, le situazioni sono mutate, addirittura ci sono due imperi, quello d'Oriente e quello d'Occidente, con necessità nuove dettate dall'esigenza di fare circolare saperi, leggi, merci tra due "mondi" completamente diversi.

Herman Jan Scheltema ha insistito particolarmente sulle difficoltà linguistiche – a suo dire di notevole importanza – che gli studenti greci incontravano nello studio dei testi giuridici, in lingua latina appunto. Secondo lo studioso, nella parte più orientale dell'Impero la conoscenza della lingua latina sarebbe andata scomparendo: pertanto, da un lato si avevano studenti greci che non comprendevano più il latino, dall'altro professori di diritto costretti ad istruire quegli allievi, prima, sulle problematiche più propriamente linguistiche e, solo successivamente, sugli argomenti giuridici ²¹.

a cui si era obbligato, ma era anche tenuto a custodire la cosa al fine di poterla rendere integra». Similmente nel diritto comune, dove la *locatio operis* era ritenuta la forma contrattuale più idonea «alla necessità di *puerum docendum*». In questo senso, ispirandosi ai principi del diritto comune, il Giudice delle Appellazioni Civili aveva affermato che il rapporto tra quella scuola elementare e il padre del ragazzo leso andava ricondotto ad un contratto di locazione; ed ancora, aveva dichiarato direttamente responsabile la scuola, e non l'insegnante che avrebbe dovuto sorvegliare sul bambino, in virtù di quella regola di diritto comune secondo cui «padroni e committenti restano obbligati per danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti, qualora sia commesso nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti».

²⁰ Cfr. H.I. MARROU, *Storia*, cit., 339. L'autore ritiene tuttavia che già a partire da Cicerone, ed in modo particolare a cominciare dal principio dell'Impero, la conoscenza del greco a Roma sia andata diminuendo a seguito del progresso raggiunto della cultura latina, non più posta in un piano di inferiorità e "povertà" rispetto a quella greca, ma bensì di parità tanto che «la lingua latina si mostrava capace, come quella greca, di esprimere i più alti valori, le due lingue in un certo senso si facevano concorrenza» (ivi, 345).

²¹ Cfr. H.J. SCHELTEMA, L'einsegnement de droit des antecesseurs, Leiden 1970, 17 ss., in cui l'autore prende in considerazione l'ipotesi di corsi in lingua greca, rispettivamente, di Istituzioni, Digesto e Codice. A sua volta, in merito alle difficoltà linguistiche di cui fa parola lo Scheltema, A.M. GIOMARO, Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico, Catanzaro 2011, 152 ss. consente sulle problematiche legate al bilinguismo, soprattuto alla luce dell'effettiva carenza di conoscenza del latino in Oriente già a partire dal tempo di

Quintiliano, dunque, aveva intuito già secoli prima l'utilità dello studio del greco a partire dai primissimi anni di età del bambino.

Un altro dato di modernità nel pensiero di Quintiliano deve essere rilevato a proposito della preoccupazione che il retore dimostra in relazione al problema del confronto fra scuola pubblica e scuola privata.

Tre sono – rileva Rosella Frasca interpretando le parole di Quintiliano ²² – gli ordini di motivi che starebbero alla base di una preferenza verso l'istruzione pubblica: il primo comprenderebbe la capacità di socializzare e di non intimidirsi in pubblico che il futuro oratore può apprendere solo coltivando una vita di relazione con gli altri compagni (... adsuescat iam a tenero non reformidare homines neque illa solitaria et velut umbratica vita pallescere, Inst. or. 1.2.18); il secondo prenderebbe in considerazione la facilità di apprendimento del ragazzo, il quale ascoltando le domande del maestro, le risposte dei compagni e le correzioni, è portato a capire di più e meglio; il terzo infine riguarderebbe il maestro che confrontandosi con un solo discente troverebbe meno stimoli nella sua attività professionale, che risulterebbe di conseguenza meno efficace (... praeceptores ipsos non idem mentis ac spiritus in dicendo posse concipere singulis tantum praesentibus, quod illa celebritate audientium instinctos, Inst. or. 1.2.29).

Questa tendenza di Quintiliano a preferire la scuola pubblica si ripercuote con importanti conseguenze anche nella realtà storico-politica in cui opera.

Negli anni del principato vespasianeo, a Quintiliano viene assegnata una "cattedra" di retorica latina finanziata dal fisco imperiale (centomila sesterzi l'anno) – la prima stando alle fonti – che tenne per circa venti anni: la testimonianza è tratta da Svet. Vesp. 18, Primus e fisco latinis graecisque rhetoribus annua centena constituit, il quale rammenta che nel 71 d.C. Vespasiano assegnò gli annua centena ai retori di lingua latina e greca, direttamente con i denari della cassa imperiale.

Al riguardo si è dubitato, sulle orme della Coppola, se il brano svetoniano riguardasse indistintamente tutti i retori dell'Impero e se avesse condotto alla

Giustiniano, ma ritiene che queste non «debbano essere esagerate, tanto più se si tien conto che la cerchia degli studenti è per necessità storiche numericamente esigua e di particolare estrazione sociale, che gli studenti erano introdotti fin da piccoli allo studio, che spesso provenivano da famiglie in cui per ragioni di cultura, o per ragioni professionali, o per ragione di interessi particolari, il bilinguismo era praticato perché ritenuto determinante in vista delle future professioni». Per una panoramica sulla questione del bilinguismo nel mondo antico si vedano, per tutti, U. LAFFI, In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane, Pavia 2013 e i due volumi di C. CASCIONE, C. MASI DORIA, G.D. MEROLA (a cura di), Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico: diritto, prassi, insegnamento, Napoli 2013.

²² Cfr. R. Frasca, *Educazione e formazione*, cit., 265 ss. Le stesse considerazioni si trovano argomentate, con gli opportuni esempi, in V.E. Alfieri, *La pedagogia*, cit., 405 ss.

creazione di una vera e propria scuola pubblica ²³. Informazioni più precise vengono offerte da Zonara, *epit. hist.* 11.17c (che le ricava a sua volta da un brano dell'epitome al libro LXV delle *Storie* di Dione Cassio, 65.12.1^a), il quale chiarisce la portata del provvedimento di Vespasiano, limitandolo ai soli retori, latini e greci, che esercitavano la loro professione a Roma ²⁴.

Di fronte ad uno scenario di tal fatta, la stessa Rosella Frasca commenta: «Stando così le cose, come ci si poteva aspettare che egli (Quintiliano) non si sbracciasse a propagandare i vantaggi della scuola pubblica?» ²⁵.

Invero – fa osservare il Piacente – nonostante la nomina di Quintiliano da parte di Vespasiano sia da considerarsi come una circostanza del tutto nuova e straordinaria per l'epoca ²⁶, non si può comunque parlare di una scuola pub-

²³ G. COPPOLA, Cultura e potere, cit., 310 ss. Ma anche E. GERMINO, Cultura e potere nel*l'età di Vespasiano*, cit., il quale scrive: «stabilito che il provvedimento riguardava la sola città di Roma, gli autori moderni si sono spinti oltre, giungendo a limitare ulteriormente il campo di applicazione del medesimo, ritenuto estensibile ad alcuni soltanto tra i retori che insegnavano nella capitale. Con ogni probabilità, tuttavia, l'atto emanato da Vespasiano doveva riguardare, almeno in via astratta, tutti i retori, latini e greci, con la sola limitazione che essi insegnassero in Roma. Che poi, nella pratica, la norma abbia avuto un'applicazione più circoscritta è pure possibile ed anzi probabile: certamente l'imperatore si sarà riservato il diritto, come è naturale, di decidere di volta in volta e prima di corrispondere lo stipendio, se il beneficiario ne fosse degno». Se a questo si aggiunge poi il fatto che si conosce solo il nome di Quintiliano tra i retori latini stipendiati, parrebbe giustificata la tesi di C. BARBAGALLO, Lo stato e l'istruzione pubblica nell'impero romano, Catania 1911, 84 ss., secondo cui a beneficiare del salarium sarebbero stati solo quei retori più famosi che, come Quintiliano, erano entrati nella stima del Princeps. Ed invero H. MARROU, Storia, cit., 398 ss., evidenzia come, nonostante Svetonio e Zonara abbiano parlato al plurale, in realtà le cattedre di retorica istituite da Vespasiano a Roma sarebbero soltanto due, una per la retorica greca cui accenna ripetutamente Filostrato nella sua Vita dei sofisti, ed una per quella latina, il cui primo titolare fu per l'appunto Quintiliano.

²⁴ Zonara, epit. hist. 11.17c: ... μετὰ δὲ τοῦτο διδασκάλους ἐν τῆ Ῥώμη καὶ τῆς Λατίνων καὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας κατέστησε, μισθὸν ἐκ τοῦ δημοσίου φέροντας.

²⁵ Cfr. R. FRASCA, Educazione e formazione, cit., 267, in cui l'autrice avanza anche altre considerazioni a giustificazione della scelta di Quintiliano. Innanzitutto, il diffondersi negli ambienti romani, che ormai da tempo erano entrati in contatto con la cultura greca, del sistema scolastico greco basato prevalentemente su un'organizzazione dell'istruzione 'politica', ovvero a carico della polis. Inoltre, in linea con la politica flavia, la necessità di creare una classe di dirigenti e funzionari dipendenti dallo stato e al contempo, di "forgiare una corrente di consenso tra le nuove generazioni", condizioni queste possibili solo attraverso una gestione statale dell'istruzione (si veda anche G. SORIANO SANCHA, Marco Fabio Quintiliano: la educación del ciudadano romano, in Iberia, IX, 2006, 107 ss.). Che è poi il sistema di Carlo Magno (su cui si veda l'opera, seppur datata, di C. BALBO, Il regno di Carlomagno in Italia, e scritti storici minori, Firenze 1862; ma anche di più recente M. BECHER, Carlo Magno, Bologna 2000; D. HÄGERMANN, Carlo Magno: il signore dell'Occidente, Milano 2005; A. GIARDINA, Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, Bari 2008), e se vogliamo di tutti i regimi "totalitari", compreso il fascismo.

²⁶ Sulla straordinarietà del provvedimento vespasianeo hanno ironizzato ampiamente sia Giovenale sia, dopo di lui, Plinio il Giovane, mettendo in evidenza come fosse facile "transitare" da console a professore, e viceversa: Giov. sat. 7.197-198: Si Fortuna volet, fies de rhetore

blica "come noi oggi la intendiamo" in quanto lo stipendio elargito dall'imperatore non rientra in un'ottica di "statalizzazione" dell'istruzione superiore, ma si configura come un mero atto di personale generosità, riservato, ancor più, solo ad alcuni retori come appunto Quintiliano ²⁷.

consul; / si volet haec eadem, fiet de consule rhetor; Plin. epist. 4.11.1-2: ... (Valerius Licinianus) praetorius hic modo inter eloquentissimos causarum actores habebatur; nunc eo decidit, ut exul de senatore, rhetor de oratore fieret ... Quos tibi, Fortuna, ludos facis? Facis enim ex senatoribus professores, ex professoribus senatores.

²⁷ Cfr. D.V. PIACENTE, *L'idoneità all'insegnamento nell'impero romano*, in *SDHI*, LXXIX, 2013, 328. Dello stesso avviso anche C. BARBAGALLO, *Lo stato e l'istruzione*, cit., 84 ss., il quale ponendo in particolare rilievo le finalità politiche del provvedimento di Vespasiano (ispirate al principio dell'*utilitas publica* in forza del quale l'insegnamento assumeva un ben preciso ruolo sociale), considera tale disposizione un vero e proprio atto di mecenatismo; ma anche I. LANA, *Sapere lavoro e potere in Roma antica*, Napoli 1990, 166 ss. e pure 265 ss., che vede in questa iniziativa di concedere stipendi ai retori, fra cui lo stesso Quintiliano, la volontà di Vespasiano di legare definitivamente la cultura e più in generale tutto l'insegnamento, al proprio potere in modo da rafforzare la politica dell'Impero.

Diversamente M.ST.A. WOODSIDE, Vespasian's Patronage of education and arts, in TAPhA, LXXIII, 1942, 123 ss. che, riflettendo sul proposito di Quintiliano di formare un perfectus orator che fosse abile nel parlare ma anche e soprattutto nell'amministrare gli affari pubblici, scrive a proposito dell'assegnazione dello stipendio a Quintiliano che: «Thus in making an annual grant to Quintilian, Vespasian was fostering a type of education which was considered of great value in the practical world». Così anche F. LUCREZI, Leges super principem. La "monarchia costituzionale" di Vespasiano, Napoli 1982, 117 ss., che offre un'interessante lettura delle disposizioni emanate da Vespasiano a favore degli insegnanti (e dunque la concessione di uno stipendio pubblico, l'immunità dai *munera civilia*, l'esenzione dall'onere di *recepire ospite*). Si veda D. 50.4.18.30 (Arc. l.S. de mun. civil): Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem reciperent, a principibus fuisse immunitatem indultam et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt: Lucrezi vede in queste parole una duplice finalità di intenti prefissati dall'imperatore: avviare «una razionale supervisione sui metodi ed i contenuti degli insegnamenti», e «allargare il diritto all'istruzione, fino ad allora appannaggio soltanto di coloro (per lo più appartenenti all'aristocrazia nobiliare) che disponessero dei mezzi necessari per stipendiare insegnanti privati».

Vale la pena ricordare sull'argomento, tra le voci principali, quella di L. HOMO, Vespasien, l'empereur du bon sens (69-79 ap. J-C), Parigi 1949, 347 ss.; M.A. LEVI, L'impero romano dalla battaglia di Azio alla morte di Teodosio, 1.1, Milano 1967, 354 ss.; ID., Gli studi superiori nella politica di Vespasiano (A proposito di un documento epigrafico), in ID., Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane, Milano 1978, 203 ss.; B. MARIANO, Scuola e controscuola nell'antica Roma, Firenze 1974, 7 ss.; P. DESIDERI, Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell'impero romano, Messina 1978, 61 ss.; S. D'ELIA, Osservazioni su cultura e potere nell'età flavia, in Quaderni di Storia, XI, 1980, 356 ss.; I. LANA, La politica culturale dei Flavi, in Atti del Congresso Internazionale di Studi Vespasiani (Rieti 1979), Rieti 1981, 85 ss.; J. CARCOPINO, La vita quotidiana, cit., 134 ss.; A.M. REGGIANI, Educazione, cit., 90 ss. Di recente, il tema è stato ripreso anche da A.M. GIOMARO, Sulla presenza delle scuole, cit., 164 e in particolare la nt. 9; L. DI PINTO, Cura studiorum, cit., 14 ss., specialmente, per la letteratura richiamata, 14 nt. 7 e 15 nt. 8.